

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

215.

SEDUTA DI LUNEDÌ 12 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		PRINCIPE SANDRO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	15947, 15950
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	15945		
(Autorizzazione di relazione orale) . . .	15945	Disegno di legge di conversione (Discussione):	
(Trasmissione dal Senato)	15945	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (2776).	
Disegno di legge di conversione (Discussione):		PRESIDENTE	15951, 15953, 15955, 15956
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (2744).		DELL'OSSO COSTANTINO, Sottosegretario di Stato per l'interno	15953
PRESIDENTE	15946, 15947, 15948, 15950, 15951	DE SIMONE ANDREA CARMINE (gruppo PDS)	15953
MORGANDO GIANFRANCO (gruppo DC), Relatore	15946, 15950	DIANA LINO (gruppo DC), Relatore 15952, 15955	
MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista)	15948		

215.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione (Discussione):		PRESIDENTE	15964, 15966, 15968, 15970, 15973, 15975
S. 1240. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (approvato dal Senato) (2876).		ALIVERTI GIANFRANCO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	15964
PRESIDENTE	15956, 15958, 15959, 15961, 15963	ARTIOLI ROSSELLA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	15966
CALDEROLI ROBERTO (gruppo lega nord)	15961	CELLAI MARCO (gruppo MSI-destra nazionale)	15970
DELL'OSSO COSTANTINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15959	MODIGLIANI ENRICO (gruppo repubblicano)	15969
DE SIMONE ANDREA CARMINE (gruppo PDS)	15963	PERABONI CORRADO ARTURO (gruppo lega nord)	15973
DIANA LINO (gruppo DC), <i>Relatore per la II Commissione</i>	15956, 15963	Inversione dell'ordine del giorno:	
DI LAURA FRATTURA FERNANDO (gruppo DC), <i>Relatore per la XII Commissione</i>	15958, 15963	PRESIDENTE	15963
TARADASH MARCO (gruppo federalista europeo)	15959	Missioni	15945
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):		Per lo svolgimento di interrogazioni:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (2691).		PRESIDENTE	15976
		VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	15976
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	15975
		Ordine del giorno della seduta di domani	15976

La seduta comincia alle 16,30.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 luglio 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giorgio Carta, d'Aquino, Ferrarini, Forlani e Foschi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione, loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 9 luglio 1993, i seguenti disegni di legge:

S. 1285 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione» (approvato dal Senato) (2910).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 15 luglio 1993.

S. 1249 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (approvato dal Senato) (2913).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 13 luglio 1993.

Dati i motivi di particolare urgenza ed in considerazione del fatto che il calendario dei lavori parlamentari ne prevede l'esame in

Assemblea per mercoledì 14, la XI Commissione è autorizzata, fin d'ora, a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione n. 2913.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (2744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Ricordo che nella seduta del 9 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 169 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2744.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 30 giugno scorso l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Morgando, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIANFRANCO MORGANDO, *Relatore*. Signor Presidente, la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha stabilito la cessazione entro un anno dalla sua entrata in vigore di qualsiasi attività produttiva legata all'amianto. In particolare, tale legge ha altresì sancito il divieto di estrazione dell'amianto ed ha altresì sancito il divieto di importazione, di esportazione, nonché di commercializzazione dei prodotti a base di amianto con riferimento a scadenze stabilite in un'apposita tabella allegata alla legge.

Il provvedimento era fortemente innovativo ed era stato preceduto da un lungo confronto, anche a livello scientifico. Aveva costituito un punto fermo di notevole significato nell'azione legislativa di tutela della salute dei lavoratori e di tutela complessiva della salute dei cittadini.

Le modalità di attuazione della legge n. 257 erano particolarmente complesse. Esse prevedevano la definizione di *standard* e di normative tecniche per l'attività di bonifica e di inertizzazione dell'amianto; prevedevano criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi; dettavano norme per il risanamento della miniera di Balangero in provincia di Torino, il più grande impianto di estrazione di amianto presente nel nostro paese; stabilivano criteri per il fissaggio dell'amianto utilizzato per la realizzazione di edifici o per la sua rimozione in caso di impossibilità di interventi tecnici di altro tipo.

Introducevano, inoltre, agevolazioni finanziarie per le iniziative di riconversione produttiva delle aziende operanti nel settore, sia per incentivare l'introduzione di attività innovative nel campo dello smaltimento dei rifiuti di amianto, sia per favorire la realizzazione di prodotti sostitutivi, nonché per la realizzazione di attività imprenditoriali ed industriali sostitutive per aziende che operassero nel settore dell'amianto con l'impiego dei lavoratori precedentemente utilizzati.

A fianco di queste previsioni che, come ho ricordato, comportano una serie di adempimenti e di scadenze anche amministrative — tuttora in corso di realizzazione — abbastanza complicate, la legge dedicava particolare attenzione alla tutela dei lavoratori addetti alle produzioni a base di amianto. Tali iniziative prevedevano la concessione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di aziende impegnate in processi di riconversione produttiva, il pensionamento anticipato per un numero limitato di lavoratori, calcolato in seicento unità, che avessero maturato trent'anni di anzianità contributiva; si prevedeva, altresì, l'introduzione di un coefficiente moltiplicatore di 1,5 per i periodi di contribuzione obbligatoria a favore dei lavoratori delle miniere o delle cave, nonché per coloro che avessero con-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

tratto la malattia professionale derivante da esposizione all'amianto. Era previsto, inoltre, che questo coefficiente di 1,5 venisse esteso ai lavoratori con più di dieci anni di contribuzione soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto.

Proprio per quest'ultima fattispecie sono emersi una serie di rilevanti problemi interpretativi, non essendo chiaro se il periodo rivalutabile fosse quello eccedente il decennio o tutto quello coperto da assicurazione obbligatoria. Per sancire questa interpretazione estensiva, che, sulla base anche di confronti e rapporti tra Governo e organizzazioni dei lavoratori, appariva maggiormente rispondente, se non alla lettera, certamente allo spirito della legge n. 257, il Governo ha presentato un primo decreto-legge, il n. 95 del 5 aprile 1993, decaduto per decorrenza dei termini. Il decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993, attualmente al nostro esame, reitera il precedente e recepisce alcune modifiche introdotte dal Senato, tendenti a limitare l'applicazione delle disposizioni prima richiamate ai lavoratori dipendenti da imprese che estraggono l'amianto o lo utilizzano come materia prima.

La Commissione lavoro pubblico e privato della Camera ha ritenuto, anche sulla base del parere espresso dalla Commissione attività produttive, di chiarire la norma prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257, facendo riferimento non alla tipologia dell'attività produttiva dell'azienda — come nelle modifiche introdotte dal Senato —, bensì all'assoggettamento o meno dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. È sembrato infatti alla Commissione più opportuno che in un articolo che tratta specificamente di misure di tutela dei lavoratori il riferimento centrale fosse l'assoggettamento di questi ultimi all'assicurazione obbligatoria.

Conseguenza naturale sono le modifiche introdotte dalla Commissione, tendenti a sopprimere una parte del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, volte a far sì che per tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni l'intero periodo lavorativo

soggetto ad assicurazione obbligatoria sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5. Ricordo, inoltre, che la decisione e l'orientamento della Commissione lavoro pubblico e privato corrispondono alle indicazioni specificamente previste nel parere espresso dalla Commissione attività produttive, commercio e turismo. La decisione e l'orientamento della Commissione a tale proposito faceva derivare, come logica conseguenza, un analogo orientamento per quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257.

Il comma 7 di tale articolo non era stato modificato dal decreto-legge presentato dal Governo; tuttavia, anche in questo caso, la necessità di non far più riferimento alla tipologia delle imprese — quelle che avevano avviato processi di riconversione produttiva —, bensì ai lavoratori che fossero stati soggetti ad assicurazione obbligatoria e che avessero contratto malattie professionali, determina l'esigenza di introdurre una modifica al testo del decreto-legge predisposto dal Governo, nel senso di prevedere — anche in questo caso — che tutti i lavoratori i quali abbiano contratto malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto e che siano stati soggetti ad assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto possano godere dell'applicazione del già ricordato coefficiente dell'1,5 per cento per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria.

Nel ricordare che la Commissione ha varato il decreto-legge n. 169, recependo le modifiche che ho ricordato e facendo riferimento inoltre all'iter del provvedimento precedente — anche in sede di parere — nelle diverse Commissioni della Camera, raccomando all'Assemblea una rapida approvazione del disegno di legge di conversione n. 2744.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Muzio. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Signor Presidente, ancora in questi ultimi giorni si è tenuto un processo a Casale Monferrato che è terminato con la condanna dell'Eternit-SpA per responsabilità consumate in ordine alla lavorazione dell'amianto negli stabilimenti di quella città, dalla quale provengo.

Circa 1.500 erano le parti civili in quel procedimento e si trattava di ex lavoratori e di eredi delle vittime dell'amianto.

Sulla tossicità e sugli effetti cancerogeni dell'amianto vi è ormai una vasta letteratura; anzi, direi che tale letteratura vi è sempre stata: esistevano, infatti, testi e dati fin dal 1935, lavori del Congresso americano. Si tratta di studi che sono stati occultati dall'industria nel nostro paese e da un sindacato ancora debole per permettersi uno scontro in ordine ai temi «salute-occupazione» in quegli anni di regime.

Ancora pochi anni fa si costituì l'Associazione utilizzatori di amianto, che raccoglieva coloro cui faceva riferimento circa il 60 per cento del consumo complessivo di amianto ed aveva una sola parola d'ordine: difendere l'idea della sicurezza dell'amianto; una pura operazione lobbistica con la quale gli industriali del settore hanno combattuto la battaglia in difesa del proprio *business*.

Si trattava, certo, di una logica perversa, quella del profitto a tutti i costi: un modello di sviluppo che ha provocato morti, che genera e genererà costi all'infinito se non si saprà, sulla scorta di quanto avvenuto, porvi rimedio, applicando fino in fondo — come ha sostenuto il relatore — la legge n. 257 dello scorso anno. Una legge conquistata sul finire della decima legislatura — rinviata alle Camere dall'allora Presidente della Repubblica, Cossiga, e poi approvata — attraverso le molte battaglie degli addetti alle lavorazioni dell'amianto e che è tutt'oggi, in gran parte, inapplicata. Tale legge — come ha ricordato il relatore — contiene norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, al divieto di estrazione e di importazione, alle modalità di smaltimento. L'Italia è stata però per molti anni inadempiente quanto all'adeguamento delle disposizioni comuni-

tarie, che già dieci anni fa prevedevano per i paesi membri misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori utilizzatori dell'amianto.

Le imprese hanno preteso questi ritardi dai governi che si sono succeduti: vuoi per ragioni nobili — un larghissimo ambito di applicazione per le sue qualità tecnologiche — vuoi per ragioni meno nobili, cioè per il suo basso costo. Di qui e da quest'ultimo elemento le difficoltà per il legislatore di dire basta con l'amianto, cioè di dire basta al ricatto «o l'ambiente o l'occupazione».

Le circa tremila applicazioni dell'amianto vanno dall'edilizia ai rivestimenti antincendio, agli isolanti, alle condotte, ai tubi per gli acquedotti, ai tetti ed alle coperture in generale, alle pavimentazioni e alle soffittature. Sono esposti i lavoratori dei settori che vanno dall'estrazione (in Italia c'era la più grande miniera di asbesto a cielo aperto d'Europa, quella di Balangero) alla lavorazione del minerale, alla preparazione, alla cardatura, alla filatura, alla tessitura; altri settori riguardano i materiali antifrizione (per esempio, i ferodi per auto), la produzione di cartoni come isolanti e di materiali protettivi dal fuoco in genere. Sono particolarmente esposti i coibentatori nell'industria meccanica, nelle acciaierie, nelle centrali elettriche e nell'industria navale. Sono esposti inoltre i lavoratori che operano nella demolizione di strutture, negli edifici ma anche nella decoibentazione delle carrozze ferroviarie (ricordiamo Santa Maria La Bruina). L'asbesto è altresì utilizzato nell'industria tessile, della plastica, della carta, nei settori orafa ed odontoiatrica.

Per queste ragioni, il decreto-legge inizialmente predisposto dal Governo andava modificato e quello successivo, del 5 giugno doveva essere corretto.

Le fibre di amianto sono assunte dall'uomo per inalazione, attraverso l'apparato respiratorio, fino a raggiungere i polmoni, oppure tramite ingestione. L'asbestosi è la malattia professionale legata alla proprietà di queste fibre e provoca la cicatrizzazione del tessuto polmonare con conseguente perdita definitiva della capacità funzionale. Gli ultimi studi scientifici, ulteriormente perfezionati, dicono che non è possibile alcuna

guarigione dalle lesioni prodotte dall'asbesto. Ed è ormai acclarato che esso produce tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi, tumori polmonari e gastrointestinali. Questa sostanza cancerogena non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che sono stati o siano esposti, nel senso che è dannosa una quantità anche minima; l'amianto e le sue fibre sono già stati riconosciuti scientificamente dannosi per la salute.

Un caso per tutti è quello dei lavoratori di Casale Monferrato, esposti al rischio di amianto. Consentitemi di citare questo esempio, poiché anche se il decreto-legge di cui ci stiamo occupando potrebbe apparire di ridotta importanza, esso ha invece una grande portata. A Casale Monferrato l'amianto è stato lavorato per circa ottant'anni, dal 1907 al 1985, epoca del fallimento e della chiusura della Eternit. Ebbene, dai dati di uno studio realizzato dalla locale USL si ricava che è morto non solo chi lavorava nella fabbrica, ma anche chi abitava nei pressi o lungo il percorso dei camion che trasportavano il materiale. I dati sulla mortalità individuati in questi studi riguardano il periodo 1964-1986 ed interessano un totale di 3.367 dipendenti, entrati nell'azienda nel 1950 o comunque assunti successivamente fino al 31 dicembre 1980. Sia per gli uomini che per le donne si rileva un eccesso di morti statisticamente significativo, attribuibile interamente a cause tumorali.

Vi sono, infatti, state 275 morti per neoplasie fra gli uomini — mentre la cifra attesa, secondo l'indagine epidemiologica condotta sulla popolazione, era di 158 — e 79 fra le donne, mentre la cifra attesa era di 32.

Si segnala, inoltre, che vi sono stati 86 decessi per asbestosi polmonare, la malattia professionale provocata da inalazioni di fibra di asbesto. Tra gli uomini sono aumentate in modo statisticamente significativo le morti per tumore polmonare (110 contro le 41 attese), per tumore pleurico (28 contro l'unica attesa), per tumore peritoneale (10, mentre ne era attesa 1). La mortalità è superiore a quella attesa e per l'insieme delle neoplasie in sede diversa dagli apparati respiratorio e digerente sono stati osservati 72

casi contro i 51 attesi. Anche per le donne, e per le stesse cause, si registra un numero di morti più elevato di quello atteso: 7 casi contro 2 attesi per tumore polmonare, 13 casi contro 0,2 attesi per tumore pleurico, 4 casi contro 0,4 attesi per tumore peritoneale, 39 decessi contro 20 attesi per l'insieme di altri tumori.

In totale, per i tumori vi è stato un eccesso di 164 decessi rispetto alla media nazionale. Di rilevante importanza è inoltre la seguente osservazione: si riscontra un eccesso di morti per tumori polmonari e pleurici e per asbestosi anche tra chi ha lavorato meno di un anno (ciò vale sia per le donne che per gli uomini), a supporto della tesi secondo la quale per l'amianto non esiste un limite minimo di sicurezza.

La valutazione dei medici di Casale Monferrato è che purtroppo vittime dell'asbesto vi sono state anche oltre le mura dello stabilimento, tra la popolazione, e sono destinate ad aumentare drammaticamente nei prossimi anni, dato il lungo tempo di latenza delle forme tumorali legate all'amianto.

Del resto, una ricerca condotta nel 1984 sull'incidenza del mesotelioma pleurico ha registrato un eccesso di questo tumore, per altro molto raro tra i non esposti, corrispondente a 16 volte la media nazionale.

Lo studio evidenzia, inoltre, come su 86 decessi solo la metà abbia riguardato soggetti addetti alla lavorazione dell'amianto, mentre per l'altra metà l'unico fattore di rischio era l'aver vissuto o abitato con i soggetti esposti.

Numerosi sono i casi di mesoteliomi pleurici, tumori polmonari gravissimi ed incurabili, a tutt'oggi, anche fra i lavoratori delle ferrovie dello Stato. La casistica italiana dei tumori polmonari in meccanici delle ferrovie si colloca al secondo posto a livello internazionale. Casi sono stati riscontrati appunto a Bologna, Rimini, Reggio Emilia. Vi sono precisi dati di fatto per affermare che i tumori polmonari osservati sono mesoteliomi e per sostenere il rapporto causale tra questi e le neoplasie derivanti dall'amianto.

Questa è la cronaca, che serve anche da supporto ai ragionamenti svolti nelle Commissioni attività produttive e lavoro.

È dunque necessaria una formulazione del decreto-legge che risponda davvero alle necessità dei lavoratori. Il 9 luglio dello scorso anno ho presentato un'interrogazione ai ministri competenti sull'applicazione della nuova legge, con particolare riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 13. A tutt'oggi non ho avuto risposta; e a distanza di tempo viene varato un decreto-legge che tenta di applicare le norme richiamate. I lavoratori sono ancora in attesa dei benefici della legge; tra l'altro per questioni interpretative è sorta una lite e si è assistito al contrapporsi del Ministero del lavoro a quello del tesoro.

Desidero fare chiarezza, concordando con il testo presentato dal relatore a nome della Commissione. La legge n. 257 prevede prepensionamenti per 600 unità e comunque non si tratta — voglio chiarirlo — di un diritto dei lavoratori, ma delle imprese. La previsione non riguarda, quindi, necessariamente i lavoratori con malattie professionali, ma lavoratori di imprese in crisi o in riconversione produttiva che abbiano i requisiti per il prepensionamento.

Nella stesura precedente si poneva in essere un restringimento della platea dei beneficiari del comma 8 della legge, in contrasto con lo stesso disposto della legge n. 257. Nella legge si parla infatti di lavoratori che utilizzano amianto, mentre nel testo del decreto si fa riferimento alle imprese che utilizzano l'amianto come materia prima.

Con quel dispositivo non avrebbero potuto accedere al beneficio del coefficiente moltiplicatore coloro che, pur avendo esercitato per più di dieci anni mansioni per le quali erano stati esposti ad amianto, hanno cambiato attività od impresa, in dipendenza del rischio di asbestosi.

Certo, il decreto risolve il problema dell'applicazione legislativa, riconoscendo la maggiorazione contributiva non solo per gli anni eccedenti i dieci di esposizione al rischio; ma non si possono dimenticare i lavoratori di imprese che nel frattempo sono fallite e che si trovano in lista di mobilità. Solo con un provvedimento che renda loro applicabile la maggiorazione previdenziale questi lavoratori avranno equità e giustizia, perché per il solo motivo di aver lavorato l'amianto e per il carattere morbigeno di tale

lavorazione non trovano spazi sul mercato del lavoro, ormai tutto nominativo.

Rimangono, certo, dubbi sulla costituzionalità del tetto dei dieci anni di esposizione all'amianto — ho già avuto modo di affermarlo nelle due Commissioni — per maturare il beneficio del riconoscimento del coefficiente moltiplicatore. Se queste lavorazioni hanno carattere morbigeno e ci troviamo nella fattispecie di un lavoro altamente usurante — anzi mortale — la norma potrà senz'altro incontrare riserve. È indubbio, però, che i benefici di questo provvedimento debbono essere applicati a tutti i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono venuti a contatto con l'amianto o lo sono attualmente.

Se sarà approvato il provvedimento al nostro esame rappresenterà un segnale di giustizia per i lavoratori interessati e di civiltà per il paese (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Morgando.

GIANFRANCO MORGANDO, Relatore. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SANDRO PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Morgando, nella sua approfondita e puntuale relazione, ha spiegato quali motivi abbiano indotto il Governo ad emanare prima il decreto-legge n. 95 del 1993 e successivamente il decreto-legge n. 169 al nostro esame. In effetti, tra le ragioni che hanno portato all'adozione di quei provvedimenti vi è la volontà di dare certezze agli interessati, dal momento che tra le provvidenze stabilite per i lavoratori del settore dell'amianto dalla legge n. 257 del 1992 il comma 8 dell'articolo 13 ha incontrato difficoltà applicative. Come hanno giustamente rilevato sia il relatore sia l'onorevole Muzio, quella

norma prevedeva infatti un coefficiente moltiplicatore per i lavoratori che fossero stati soggetti all'assicurazione obbligatoria per malattie professionali, ma era dubbio se dovesse comprendere i primi dieci anni di assicurazione obbligatoria, oppure gli anni successivi ai primi dieci.

In effetti, con il decreto-legge n. 95 e con quello di cui attualmente si chiede la conversione in legge si è data un'interpretazione autentica della questione, proprio per evitare che una serie di problematiche rimanessero irrisolte, soprattutto in materia di prepensionamento, stabilendo che il coefficiente moltiplicatore, una volta superati i primi dieci anni soggetti ad assicurazione obbligatoria, comprendesse anche questo periodo.

Durante l'esame svoltosi al Senato del decreto-legge n. 95 del 1993, questa norma interpretativa è stata riferita ad una platea in qualche misura ristretta rispetto all'enunciazione dell'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 257, ossia ai lavoratori dipendenti da imprese che estraevano amianto, oppure lo utilizzavano come materia prima.

Orbene, il decreto-legge n. 95 decadde qui alla Camera per scadenza dei termini costituzionali. Il Governo, nel reiterare il decreto-legge al nostro esame, ha pertanto ripreso il testo allora approvato dal Senato.

La Commissione attività produttive ha allargato la platea dei beneficiari di questa norma interpretativa. Con una modifica da essa introdotta e recepita dalla Commissione lavoro, riguardante il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 (alla quale si fa riferimento nel testo del decreto-legge), il coefficiente moltiplicatore, che nella formulazione originaria della suddetta legge si riferiva ai lavoratori dipendenti di alcune imprese che avessero contratto una malattia professionale, viene ora esteso a tutti i lavoratori del settore dell'amianto.

Ho ascoltato con molta attenzione le parole del relatore e l'intervento appassionato dell'onorevole Muzio. Devo dire che il Governo non è insensibile alle motivazioni adottate in quest'aula e nelle Commissioni parlamentari, così come al Senato. Purtroppo, rispetto ad esigenze sostanziali anche giuste, ci si scontra con ragioni di natura finanziaria. Come detto, il testo del decreto-legge

allarga la platea dei beneficiari: allo stato, però, non è possibile una puntuale ricognizione delle effettive risorse finanziarie necessarie per coprire le esigenze che vengono evidenziate appunto dall'attuale testo del provvedimento.

Devo dire che, di fronte a risorse disponibili limitate, nella formulazione originaria del decreto-legge, proprio per motivi di equità e di giustizia, si era ritenuto di dare una preferenza a quei lavoratori che avessero avuto un contatto non solo più immediato ma anche più prolungato con questo materiale usurante. Di qui, la decisione di limitare, a suo tempo, i beneficiari del provvedimento a coloro che utilizzavano l'amianto come materia prima oppure che lo estraevano.

Detto ciò, per lealtà di comportamento e per rendere note le ragioni che hanno spinto l'esecutivo ad un particolare atteggiamento, assicuro i deputati che al Governo non sfuggono i punti evidenziati nel corso del dibattito svoltosi anche in Commissione, pur se il problema della copertura finanziaria resta attuale. Solo per questo motivo il Governo rinvia una sua decisione a dopo l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. In verità, devo dire che nel precedente esame del provvedimento la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole su alcuni emendamenti identici ad altri che oggi modificano in meglio il testo del decreto-legge.

Pertanto, signor Presidente, il Governo assumerà una posizione più precisa domani, dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il suo parere sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (2776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri.

Ricordo che nella seduta del 17 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 187 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2776.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 25 giugno scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Diana, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LINO DIANA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha come oggetto la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante, da un lato, nuove misure in materia di trattamento penitenziario, e, dall'altro, nuove norme sull'espulsione dei cittadini stranieri. Esso reitera le disposizioni del decreto-legge n. 107 del 13 aprile 1993, non convertito in legge nei termini costituzionali, ma contiene modifiche sostanziali rispetto ad esso. Il Governo infatti ha voluto tenere conto delle risultanze del dibattito svoltosi in Commissione giustizia e di tutti o quasi tutti gli emendamenti presentati in quella sede.

Il provvedimento nasce dalla necessità di dare una risposta alle tensioni esistenti all'interno del pianeta carcere, ribadendo però nel contempo la funzione della pena, che consiste nel rieducare, e contemperandola con le finalità di prevenzione che la caratterizzano. Dalla concessione dei benefici rimangono escluse alcune categorie di detenuti, precisamente quelli la cui appartenenza ad associazioni di stampo mafioso abbia i caratteri della permanenza e della organicità.

Come dicevo poc'anzi, il decreto-legge in esame vuole dare anche una risposta alle

tensioni esistenti all'interno delle carceri, e ciò avviene sotto un duplice profilo. Il primo consiste nella riammissione parziale o totale alla libertà prima della fine dell'esecuzione della pena, purché il detenuto tenga una condotta buona; il secondo profilo è l'ammissione al lavoro in carcere.

Il provvedimento si compone sostanzialmente di tre parti. Nella prima si ampliano i benefici previsti dall'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione, liberazione anticipata); nella seconda parte si stabilisce una nuova disciplina degli aspetti sanitari del problema carcerario, e nella parte finale (articolo 8) si fissa una nuova normativa in materia di espulsione dei cittadini stranieri.

Con l'articolo 1 del decreto-legge si aggiunge al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 un comma 2-*bis*. Detto articolo 4-*bis* è il frutto di una modifica di sostanza che ha riguardato sia la rubrica sia il testo del comma 1 e che è intervenuta con il decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. Il nuovo comma 2-*bis* riguarda solo ed unicamente la concessione dei benefici in favore di detenuti od internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, eversione dell'ordinamento costituzionale, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, produzione e traffico di stupefacenti. Per costoro la concessione dei benefici viene subordinata all'acquisizione di dettagliate informazioni presso il questore da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 20 della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di lavoro dei detenuti. Riaffermato il principio del diritto dei detenuti al lavoro, il provvedimento in esame amplia la disciplina vigente, prevedendo la loro partecipazione ai corsi di formazione professionale (tale punto è oggetto di una serie di emendamenti approvati dalla Commissione). La Commissione giustizia ha rimaneggiato profondamente l'articolo 2 in questione, ampliandone la portata. È stato così introdotto l'articolo 2-*bis*, con il quale si sostituisce il

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

comma 6 dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975, e sono stati aggiunti allo stesso articolo i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies. Attraverso queste modifiche si istituisce la commissione per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli uffici di collocamento, chiamando a partecipare alle sue riunioni anche un rappresentante dei detenuti o degli internati. Con il comma 6-quinquies si stabilisce che al lavoro extrapenitenziario si applichi la disciplina generale del collocamento ordinario ed agricolo.

Si propone altresì di aggiungere all'articolo 2 del decreto-legge l'articolo 2-ter, con il quale si introduce l'articolo 20-bis della legge n. 354 del 1975. All'amministrazione è così data facoltà di promuovere la vendita dei prodotti e delle lavorazioni penitenziarie. Si provvede altresì all'istituzione, mediante contratto d'opera, della direzione tecnica delle lavorazioni penitenziarie, da affidarsi a persona esterna all'amministrazione. Con l'articolo 2-quater, infine, si istituiscono le commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

L'articolo 3 modifica alcuni termini relativi alla detenzione domiciliare. L'articolo 4 concerne la registrazione e l'ascolto delle conversazioni telefoniche, ed innova rispetto alla precedente disciplina di cui al decreto-legge decaduto, affidando al magistrato la decisione di assumere tali misure. L'articolo 5 concerne il limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi, mentre gli articoli 6 e 7 riguardano le problematiche sanitarie, l'istituzione del servizio sanitario e l'incompatibilità per i lavoratori del settore.

L'articolo 8 ha una fondamentale rilevanza; esso, nel testo del decreto-legge n. 107 del 1983, è stato oggetto di molte critiche ed osservazioni. L'espulsione dello straniero è considerata nel nuovo testo dell'articolo 8 come una sorta di misura alternativa alla detenzione. La competenza per la sua erogazione passa dall'autorità amministrativa (il prefetto, come previsto dal decreto-legge n. 107) all'autorità giurisdizionale e, rispettivamente, al giudice precedente qualora il procedimento sia in corso o al giudice dell'esecuzione ove il giudizio sia definitivo. Il

provvedimento di espulsione è adottato solo su richiesta dello straniero o del suo difensore, e questa costituisce un'innovazione molto rilevante. Possono inoltre usufruire dell'espulsione così concepita gli stranieri sottoposti a custodia cautelare per delitti esulanti dalla previsione di cui all'articolo 275, terzo comma, del codice di procedura penale, ovvero gli stranieri condannati ad una pena non superiore ai tre anni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore esprime parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame, integrato con gli emendamenti approvati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTANTINO DELL'OSSO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Simone. Ne ha facoltà.

ANDREA CARMINE DE SIMONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla drammatica situazione carceraria il PDS ha espresso fuori e dentro il Parlamento fortissime preoccupazioni, che vorrei riproporre in questa sede.

Desidero innanzitutto rilevare che non si registra, da parte del Parlamento e del Governo, un'attenzione adeguata alla gravità della situazione ma, al contrario, un interesse episodico. Ho ascoltato in aula nelle scorse settimane autorevoli interventi a proposito di personaggi noti trascinati in manette e ripresi dalla televisione. I *mass media*, come il Parlamento, hanno dedicato alla questione ampie discussioni e servizi, ma ora non se ne parla più. Manca un'iniziativa forte, un'azione permanente relativa ai drammatici problemi che quotidianamente vivono oltre 50 mila persone detenute, che considero ancora persone giacché non smettono di essere tali solo perché detenute.

Nel corso degli ultimi due anni vi è stato un aumento di oltre 20 mila detenuti, per un totale di 50 mila, contro 30 mila posti disponibili. Vi è stato un incremento fortissimo di

tossicodipendenti (oltre 15 mila) e di extracomunitari, a fronte dello stesso numero di operatori, con una conseguente carenza di personale; la disponibilità delle strutture sanitarie appare inadeguata e la riduzione di fondi, onorevole sottosegretario, ha fatto diminuire il lavoro nelle carceri, ha abbassato il livello di trattamento e d'igiene.

Esistono situazioni drammatiche nelle piccole e nelle grandi città. Intendo qui richiamare solo la vicenda di San Vittore, che ho recentemente visitato, dove vi sono celle in cui dormono tre persone in soli due letti. Vi è mancanza di spazi, di reti e di materassi; vi sono carceri in cui d'inverno mancano il gasolio e prodotti per l'igiene. Il sovraffollamento, inoltre, impedisce una selezione dei reclusi. Si possono infatti trovare assieme, nella stessa cella, grandi criminali e detenuti per piccoli reati. A Napoli, a Poggioreale (a denunciarlo non siamo solo noi, ma anche il presidente del tribunale di sorveglianza), esiste un vero e proprio luogo di reclutamento per la delinquenza organizzata. La nuova camorra organizzata è nata a Poggioreale, dopo il terremoto; l'affiliazione può avvenire per una tuta o per una parcella ad un avvocato. Il sovraffollamento impedisce un trattamento adeguato ed in tale situazione non abbiamo bisogno di provvedimenti tampone o di iniziative episodiche. Siamo pertanto solo parzialmente soddisfatti del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Occorre una politica nuova, coerente con l'articolo 27 della Costituzione. Il carcere non è e non può essere l'unico luogo di esecuzione della pena; per chi ha commesso un piccolo reato, per chi deve scontare una pena breve, vi può essere anche l'arresto domiciliare, l'obbligo della firma o della residenza, e per alcuni reati si possono prevedere sanzioni amministrative. È necessaria allora una politica seria di depenalizzazione. Il carcere non può essere il contenitore di tutti i disagi, che vanno combattuti eliminando le cause che provocano l'emarginazione, con il concorso di tutti gli organi dello Stato, con una nuova politica economica e sociale, con nuovi servizi.

Il provvedimento affronta solo parzialmente una situazione complessa e grave. Il

decreto-legge n. 187 in materia di trattamento penitenziario e di espulsione degli stranieri è stato giustamente modificato: sono stati accolti numerosissimi emendamenti proposti da noi ed approvati dalla Commissione.

Voglio riferirmi, in particolare, all'articolo 1, che riguarda le competenze dei tribunali di sorveglianza per la concessione dei benefici: a decidere è — giustamente — di nuovo quello del luogo di detenzione. Per mesi abbiamo invece assistito al viaggio dei fascicoli dei detenuti, con ritardi gravissimi per persone che sono in attesa di godere di un loro elementare diritto. Si è eliminato, inoltre, l'obbligo di acquisire informazioni dal procuratore nazionale antimafia senza termini di scadenza; il giudice deve pronunciarsi entro trenta giorni.

L'articolo 2 viene invece riproposto integralmente. Noi riconfermiamo alcuni emendamenti concernenti il lavoro dei detenuti, rivolgendo innanzitutto un appello al Governo affinché vengano aumentati, e non diminuiti, i fondi a ciò destinati e vengano previsti nelle carceri lavori utili per il reinserimento dei reclusi.

Voglio qui illustrare molto brevemente gli emendamenti che abbiamo già discusso e che non sono stati approvati dalla Commissione, in particolare quello che riguarda i diritti sindacali per il lavoro nelle carceri (un lavoratore è tale fuori e dentro le carceri) e quello concernente gli oneri assicurativi e previdenziali a carico dello Stato nonché l'uso delle attrezzature degli istituti per le cooperative. Inoltre, per ciò che attiene all'articolo 7-bis, riproponiamo un emendamento a favore della figura dello psicologo, per un accordo triennale che regoli le prestazioni di questo operatore di fondamentale importanza per il trattamento del detenuto.

Esprimiamo soddisfazione per l'articolo 8, in relazione al quale è stato accolto un emendamento particolarmente significativo, che prevede la possibilità di procedere all'espulsione dello straniero solo su sua richiesta. Noi tuttavia consideriamo opportuna la previsione di quei benefici che sono stati ingiustamente limitati per detenuti che da anni nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata. Il decreto Scotti-

Martelli colpisce, indiscriminatamente, coloro che hanno a che fare con le grandi organizzazioni criminali ma anche persone detenute da cinque o da dieci anni che hanno interrotto qualsiasi collegamento e che precedentemente hanno dato prova, godendo di alcuni benefici, di buona condotta. Noi riteniamo si debbano riproporre con forza questi benefici, soprattutto per coloro i quali hanno già fruito delle misure precedentemente adottate senza violare gli obblighi in esse contenuti e per chi non è nelle condizioni di fornire elementi utili all'indagine e di collaborare con la giustizia perché da anni detenuto e quindi senza alcun rapporto con il territorio.

Concludo dicendo al Governo che ha sbagliato a non riferire in Commissione ed in Assemblea, così come richiesto da numerosissimi colleghi attraverso interrogazioni ed interpellanze, sulle ragioni dell'improvviso cambio al vertice nell'amministrazione penitenziaria. Tutto ciò ha offerto spunti diversi per varie interpretazioni ai colleghi ed agli organi di informazione. Come abbiamo appreso venerdì, dal TG3 delle 19, dall'ex direttore degli istituti di prevenzione e pena, Nicolò Amato, ed abbiamo letto sabato sulla stampa, si parla di una diversa concezione del carcere. Non metto in discussione la professionalità e la competenza del direttore Amato; dico però al Governo che sarebbe stato opportuno discutere delle diverse interpretazioni della politica penitenziaria in Commissione giustizia e nel Comitato parlamentare per i problemi penitenziari, e non ascoltare queste cose attraverso la televisione o leggerle sui giornali.

Ripropongo quindi la necessità che il Governo venga in Commissione a discutere di questi problemi con l'apposito Comitato parlamentare.

Esprimo infine l'auspicio che altri provvedimenti contribuiscano a ridare speranza ai detenuti, ribadendo la funzione rieducativa della pena, così come viene scritto nella relazione. Oggi purtroppo non è così, onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, signor Presidente. Noi siamo fortemente preoccupati per il clima di restaurazione che vi è all'interno degli istituti penitenziari; si assiste ad un ritorno su posi-

zioni più arretrate, alla messa in discussione degli effetti estremamente positivi della legge Gozzini.

Noi chiediamo una nuova politica penitenziaria, ma non vogliamo assolutamente con questo allentare la tensione, l'impegno e il rigore per la lotta alla criminalità e al malaffare. E in proposito devo dire che, come abbiamo potuto constatare in recenti visite ai carceri di Pianosa e dell'Asinara, non sempre i capi della camorra, della mafia e della 'ndrangheta si trovano in quegli istituti, nonostante ciò sia previsto da un decreto che abbiamo recentemente approvato; essi infatti sono quasi sempre in altre sedi, impegnati nei rispettivi processi. Cogliamo quindi quest'occasione per sollecitare in materia provvedimenti organici che prevedano ad esempio la partecipazione a distanza del detenuto al processo attraverso il ricorso a strumenti di videocollegamento, o nuove strutture soprattutto nelle regioni a rischio per i detenuti che sono oggetto dell'articolo 41-bis delle norme dell'ordinamento penitenziario. Ciò per evitare i collegamenti dei capi della mafia, della camorra e della 'ndrangheta con le loro realtà.

Noi ci battiamo per un carcere dove insieme alla sicurezza vengano anche garantiti un trattamento dignitoso ed il rispetto della persona umana. Ci battiamo insomma per un carcere che risponda al principio costituzionale sancito dall'articolo 27 della Costituzione, articolo che frequentemente viene violato. Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge va solo parzialmente in questa direzione (*Applausi del deputato Taradash*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Diana. Sarebbe forse utile, onorevole relatore, un suo intervento soprattutto sul punto relativo all'opportuna sottolineatura che ha fatto l'onorevole De Simone della necessità di ricondurre nella sede parlamentare tutte le discussioni che riguardano la politica criminale e la politica della giustizia.

LINO DIANA, Relatore. La mia replica

sarà breve, signor Presidente. Credo che già il tono della relazione non volesse minimamente dare l'idea che il decreto-legge al nostro esame per la conversione fosse una misura organica e completa, tesa ad affrontare e a risolvere una volta per tutte le complesse problematiche del pianeta carcere. Si tratta di una misura parziale, e come tale è stata predisposta dal Governo e presentata dal relatore. Per altro, la discussione svoltasi negli ultimi mesi sul precedente decreto decaduto e il dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul provvedimento ora al nostro esame evidenziano una situazione che credo l'onorevole De Simone non possa contestare.

In sede di esame del primo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 107, furono presentati in Commissione numerosi emendamenti (un'autentica pila di fogli di carta) che il Governo, con il nuovo decreto-legge, ha poi sostanzialmente recepito in maniera pressoché completa. Mi pare che lo stesso destino abbiano avuto sostanzialmente gli emendamenti presentati in Commissione soprattutto dal gruppo del PDS. Se infatti non vado errato (e ho qui davanti a me il testo completo degli emendamenti presentati in Commissione e discussi in quella sede nella seduta del 24 giugno 1993), molti degli emendamenti predisposti dai colleghi De Simone, Colaianni ed altri sono stati tranquillamente approvati. Rimangono esclusi alcuni emendamenti, tra cui l'articolo aggiuntivo 1.01 (non so se sarà riproposto in Assemblea), che ha comunque, anche a giudizio dei proponenti, una valenza del tutto secondaria. Le grandi innovazioni apportate al testo dell'articolo 2 — che con mia grande sorpresa ho sentito criticare dal collega De Simone — sono invece il frutto di emendamenti predisposti appunto dai colleghi del PDS e tutti approvati dalla Commissione.

Concordo con l'onorevole De Simone su due aspetti: sull'apprezzamento per la filosofia generale che ha ispirato la gestione del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dottor Amato (che io personalmente rimpiango, proprio per l'impostazione filosofica ed umanistica della sua gestione); e poi sulla considerazione che le

problematiche connesse alla situazione carceraria sono drammatiche, profonde e coinvolgenti, e che non rientra nell'economia di questo provvedimento affrontarle e risolverle.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1240.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (approvato dal Senato) (2876).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.

Ricordo che nella seduta del 7 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 139 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2876.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta dell'8 luglio 1993 le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Diana, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LINO DIANA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge al nostro esame reca disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.

Il carcere, come è noto e come in via del tutto incidentale è stato ricordato testé nella

fase finale del dibattito sul precedente decreto, è un luogo nel quale si presentano e urgono molti problemi. Affrontiamo in questa sede quello della concentrazione di un altissimo numero di soggetti a rischio di infezione da HIV.

La percentuale di persone infette da HIV è infatti molto più alta nella popolazione carceraria che in quella generale. E ciò si può affermare nonostante le possibilità di *screenings* adeguati trovino l'insormontabile ostacolo del diritto alla riservatezza e delle prerogative della persona umana.

I controlli, sia pure occasionali, a cui si è sottoposta volontariamente dopo l'ingresso in carcere una certa quota di popolazione carceraria consentono al Governo di affermare che circa il 20-24 per cento dei detenuti risulta sieropositivo. Ciò ci induce a stimare che in una platea più ampia la percentuale di detenuti sieropositivi sia pari a circa il 10 per cento della popolazione carceraria.

Con il provvedimento al nostro esame, signor Presidente e colleghi, si introducono una serie di misure assolutamente rilevanti e degne della massima attenzione. Innanzitutto si stabilisce il divieto assoluto di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da infezione da HIV in tutti i casi in cui le loro condizioni siano da dover essere considerate non compatibili con il regime carcerario.

Su tale requisito della non compatibilità — che rileva quando l'AIDS sia conclamata o vi sia un deficit immunitario grave — credo si accanirà molta della casistica giurisprudenziale e giudiziaria, giacché spetterà al Governo di emanare (se non sbaglio lo ha fatto il 25 giugno 1993) un decreto che indica le fattispecie nelle quali possa definirsi conclamata la sindrome di immunodeficienza acquisita o presente il deficit immunitario grave.

In tutti gli altri casi, cioè al di fuori dei casi di AIDS conclamata o di deficit immunitario grave, il decreto riserva all'autorità giudiziaria la facoltà di valutare se il detenuto debba essere mantenuto in condizioni di custodia cautelare in carcere o non esservi introdotto attraverso la medesima misura, su presupposti diversi da quelli della prima

fattispecie. Si tratta cioè di una valutazione che deve avere per oggetto il pericolo che deriva al detenuto dalle sue attuali condizioni fisiche, tenendo conto anche del periodo di custodia cautelare che gli rimane da scontare. Solo dopo questa valutazione ci si può pronunciare sull'incompatibilità del regime carcerario rispetto alle condizioni fisiche del soggetto affetto da HIV.

Per quanto riguarda poi l'esecuzione della pena, il provvedimento al nostro esame consente alla persona colpita da infezione da HIV di scontare la pena in luogo diverso dal carcere nei casi in cui vi sia incompatibilità con lo stato di detenzione.

Il Senato inoltre ha soppresso gli articoli da 8 a 12.

Con questo provvedimento si pone un problema delicato dai numerosi risvolti, collegato all'esigenza di conoscere quante siano le persone affette da HIV detenute negli istituti carcerari. Sappiamo tutti quali insormontabili difficoltà incontrerebbe la decisione di sottoporre i detenuti ad uno *screening* in maniera generalizzata. Da un lato tale misura susciterebbe il legittimo timore di ghettizzare alcuni nostri concittadini, dall'altro non darebbe il sicuro affidamento che potrebbe dare uno *screening* effettuato fuori dal carcere. Quindi ci si limita ad una misura residuale, quella di varare un programma sperimentale di *screening*, deciso con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri di grazia e giustizia, della sanità e per gli affari sociali.

La seconda parte del decreto-legge n. 139 concerne la condizione dei soggetti detenuti tossicodipendenti od alcooldipendenti. Allo scopo di favorirne in ogni modo il recupero, si prevede la possibilità di revocare, a precise condizioni, la custodia cautelare quando il tossicodipendente o l'alcooldipendente vogliano sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero e documentino la loro condizione dimostrando che vi è un centro pubblico o convenzionato che li vuole accogliere.

Si escludono sempre da queste misure, che purtroppo bisogna chiamare benefici, i detenuti od i condannati per uno dei delitti indicati nel terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale.

È prevista altresì la sospensione dell'esecuzione della pena qualora la persona si sia sottoposta od abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo, a patto che ciò riguardi persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza.

All'articolo 7 si eleva da tre a quattro anni il limite di pena per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale. La pena deve essere computata non in relazione a quella edittale, ma con riferimento a quella ancora da scontare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in presenza di misure che comporteranno molte discussioni e qualche pericolo. Come ho già avuto modo di accennare, il Senato ha modificato questo provvedimento sostituendo il secondo comma dell'articolo 3. Ha inoltre aggiunto all'articolo 5, comma 1, secondo capoverso, un periodo che sancisce l'obbligo, non più la facoltà, da parte del servizio pubblico di accogliere la richiesta del tossicodipendente o dell'alcooldipendente qualora questi vogliano sottoporsi ad un programma terapeutico, ed ha soppresso gli articoli da 8 a 12, che istituivano un nucleo operativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento affari sociali, nonché un Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Con questo provvedimento si istituisce una disciplina profondamente innovativa, direi ardita in alcuni punti, in un settore sociale diventato nevralgico. Infatti, l'infezione da HIV nonché le tossicodipendenze e le alcooldipendenze hanno, per le loro implicazioni sulle persone e sulle famiglie, un'importanza che non è eccessivo definire nevralgica. L'infezione da HIV è un fenomeno destinato purtroppo a dilatarsi.

Si tenta, con questo decreto, una via coraggiosa, ma indubbiamente piena di pericoli e con la prospettiva di dover pagare prezzi alti come corrispettivo. Vi è il rischio, infatti, che alcuni dei soggetti ammessi ai benefici — chiamiamoli così — previsti dal provvedimento si sottraggano volontariamente o involontariamente ai trattamenti ammessi, per reiterare i comportamenti criminali che li hanno condotti in carcere.

Si spera tuttavia che i benefici che queste nuove misure apporteranno alla situazione generale dei detenuti in condizioni personali così drammatiche siano superiori rispetto ai rischi che purtroppo si possono prevedere in termini di attenuazione del livello della sicurezza pubblica. Con queste considerazioni, il relatore auspica che la Camera, nei modestissimi limiti temporali che rimangono — il provvedimento è del 14 maggio, quindi decade tra ventiquattr'ore — possa convertire in legge il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Laura Frattura, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERNANDO DI LAURA FRATTURA, *Relatore per la XII Commissione*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame ripropone, con parziali modifiche, gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, decaduto per decorrenza dei termini, che recava disposizioni sia per il trattamento dei detenuti affetti da HIV e tossicodipendenti, sia per l'incremento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria. Tale provvedimento, a sua volta, reiterava i precedenti decreti-legge n. 335, n. 374 e n. 431 del 1992 e il n. 3 del 1993, anch'essi decaduti per decorrenza dei termini.

In particolare, il Governo ha ritenuto di scindere le norme originariamente contenute nei precedenti decreti, in modo da attuare con il provvedimento al nostro esame un'intervento omogeneo, aderendo ad una esplicita sollecitazione parlamentare in tal senso, espressa nel corso delle precedenti discussioni.

Infatti, il problema dell'infezione da HIV all'interno della popolazione carceraria riveste particolare rilevanza per la sanità pubblica, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio (il collega Diana poc'anzi ha illustrato le cifre relative). Appare dunque di estrema importanza limitare quanto più possibile l'ingresso e la permanenza in carcere di tali soggetti, in ciò recependo anche le indicazioni offerte dalla Commissione nazionale dell'AIDS, che ha introdotto il divieto assoluto di mantenere la misura della custodia

cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da infezione da HIV in tutti i casi in cui le loro condizioni siano da considerarsi incompatibili con il regime carcerario.

In tale senso, al fine di garantire al massimo grado le esigenze di sicurezza e prevenire il pericolo di fuga, il comma 1 dell'articolo 3 precisa che i detenuti e gli internati affetti da HIV per i quali sia stato disposto il piantonamento siano avviati in ospedali appositamente individuati con decreto emanato dai ministri della sanità e di grazia e giustizia.

Al comma 2 dello stesso articolo è previsto che per la messa a disposizione dei posti letto negli ospedali individuati ai sensi del comma 1 si provveda, così come ha ricordato il collega Diana, con i finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge n. 67. Una modifica introdotta dal Senato prevede che tali stanziamenti possano essere utilizzati anche per l'istituzione di residenze collettive o case-alloggio per i soggetti per i quali ricorrano questi estremi e le condizioni di incompatibilità con la detenzione.

Pertanto, signor Presidente, credo che il decreto sottoposto al nostro esame meriti la conversione in legge da parte della Camera.

Vorrei infine rilevare che il Senato ha soppresso gli articoli dall'8 al 12, in quanto non si è ritenuto che per essi sussistessero i presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Abbiamo però sentito il rappresentante del Governo farsi carico in Commissione di includere i contenuti degli stessi in un apposito disegno di legge.

In merito al contesto generale del provvedimento in esame, credo che già i precedenti decreti-legge abbiano mostrato la propria efficacia. Riteniamo quindi che il decreto-legge n. 139 possa essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTANTINO DELL'OSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rilevare che i deputati del gruppo federalista europeo sono molto soddisfatti che il decreto-legge n. 139 giunga oggi all'esame e — immagino — all'approvazione della Camera. Se non erro, siamo alla settima reiterazione di tale decreto-legge: lo abbiamo esaminato per la prima volta nel maggio 1992. Nutriamo, tuttavia, qualche perplessità in ordine alla possibilità reale che esso, in ogni caso, possa trovare un'applicazione conforme agli intendimenti del Governo. Avanziamo tale rilievo perché constatiamo l'assenza nel testo in esame di una specificazione chiara del livello al di sotto del quale — ed è misurabile in termini scientifici — la situazione di AIDS conclamato debba imporre la scarcerazione dei detenuti.

Ricordo che al Senato è stato accolto un ordine del giorno in tal senso, il quale fissa la soglia dei 200 linfociti, al di sotto dei quali la scarcerazione diviene obbligatoria. Mi auguro che la Camera vorrà approvare un'indicazione di tal genere e soprattutto che il Governo ne tenga conto.

Con il decreto-legge n. 139 riusciremo forse ad alleviare la situazione dei detenuti ammalati di AIDS. Sappiamo tutti che una malattia di questo genere — la quale è una sorta di porta aperta a tutte le infezioni e a tutte le malattie — è assolutamente incompatibile con il regime carcerario. Lo è in particolar modo nel nostro paese nel quale, in assenza di una programmazione del numero delle carceri in presenza invece di leggi come la Jervolino-Vassalli, in particolare, che hanno fatto moltiplicare il numero dei detenuti, nelle celle si vengono a trovare dalle sei alle diciotto o alle ventiquattro persone, in celle costruite per tre, cinque o sei detenuti.

Ciò accade in tutte le carceri d'Italia e non ha sicuramente nulla a che vedere né con le ragioni per le quali uno Stato come il nostro, in ossequio al dettato della Costituzione, si dota di istituti carcerari né tanto meno con la possibilità di tutela sanitaria dei detenuti ammalati.

Nel caso dei detenuti ammalati di AIDS —

rispetto a detenuti con altre malattie — i rischi sono molto maggiori, proprio perché le condizioni di vita nelle nostre carceri sono caratterizzate dalla mancanza di minime possibilità di igiene, dalla presenza di situazioni di assoluta promiscuità — anche sessuale —, nonché dall'assoluta assenza di terapie possibili. Tutto ciò rende atroce la vita, o la parte finale di essa, per tali persone.

Con il decreto-legge al nostro esame tentiamo di ovviare alla situazione che si è venuta a creare.

Sono molto soddisfatto che al Senato siano state introdotte due importanti modifiche al testo originario. La prima, relativa ai malati di AIDS, prevede la possibilità di case-alloggio o residenze collettive per coloro che, uscendo dal carcere, probabilmente non troverebbero nelle proprie famiglie possibilità di convivenza e di assistenza. Vengono quindi stanziati finanziamenti anche in tale direzione; e ciò è molto importante.

Altrettanto importante è che si tenti di dare attuazione pratica a quella parte della legge Jervolino-Vassalli — la quale viene ripresa nel decreto-legge al nostro esame — che offre un'alternativa ai tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie di recupero. Tale previsione era già contenuta in quella legge, ma non ha mai funzionato perché, in realtà, il servizio pubblico non era obbligato a dare riscontro alla richiesta di terapia e di programma alternativo. Oggi, invece, si amplia la possibilità per i detenuti di far ricorso a tale strumento. Occorreva evidentemente introdurre questa modifica, per costringere i nostri servizi ad essere efficienti.

Queste sono le parti positive del decreto-legge n. 139, che noi condividiamo. Tuttavia tale decreto-legge non sarà sufficiente e se non si cercherà di fare qualcos'altro; sarà solo una goccia nell'oceano.

Intanto, sarebbe molto importante che né i tossicodipendenti né i malati di AIDS andassero in carcere: questo si può fare soltanto avendo il coraggio di guardare alla legislazione complessiva sulla droga; in proposito, occorre anche domandarsi come mai gli alcolodipendenti non si trovino in carcere, anche se nel decreto si fa riferimen-

to a questi soggetti: si può pensare di offrire agli alcolodipendenti l'alternativa della cura, ma in realtà — ripeto — essi non si trovano nelle nostre carceri. Statisticamente è detenuto nei penitenziari lo 0,5 per cento degli alcolodipendenti, mentre lo stesso dato per i tossicodipendenti oscilla tra il 33 ed il 35 per cento. Ora, non è che la tossicodipendenza da eroina renda una persona malavitosa mentre quella da alcool la renda perbene: il fatto è che l'eroina si trova per strada, dagli spacciatori, mentre l'alcool ci trova nei supermarket e nei bar. Allora, dovremmo pensare ad una nuova legge: non certo per vendere l'eroina nei supermarket, ma neppure per lasciarla esclusivamente alla strada. È un obbligo di coscienza che dobbiamo assumerci tutti, se guardiamo in faccia la realtà e se non ci trinceriamo dietro pregiudizi ideologici o morali. La morale è una cosa molto buona, purché in nome di essa non si sacrifichi la vita delle persone, il loro benessere, la loro possibilità di riscatto dagli errori.

In tale prospettiva si possono comunque operare ancora altre scelte. Per esempio, occorre preoccuparsi che chi sta in galera non muoia di *overdose* (perché l'eroina entra anche nelle carceri): vi deve essere la possibilità di farmaci sostitutivi come il metadone, che a rigore di legge dovrebbe essere disponibile anche negli istituti di pena, ma che — per la mancanza di convenzioni fra i penitenziari ed i servizi per le tossicodipendenze o perché questi ultimi sono accecati dall'ideologia, e così non offrono il farmaco sostitutivo — nella stragrande maggioranza dei casi non è ancora disponibile. A meno che non si riesca ad impedire che l'eroina entri negli istituti di pena (ma, come ci dicono i direttori dei penitenziari, questo non succede), è necessario che a disposizione, oltre al metadone, vi siano anche le siringhe; lo stesso vale, in ogni caso, per i preservativi.

Bisogna, in sostanza, garantire la sicurezza dei carcerati, degli assistenti, degli agenti di custodia, ma occorre anche tutelare la *privacy* e l'anonimato e trovare le contromisure. È necessario intraprendere la sperimentazione di contromisure rispetto al rischio di contrarre l'AIDS nelle carceri, un

rischio che esiste per tutti coloro che entrano nei penitenziari e che si trovano necessariamente in contatto con detenuti sieropositivi o, addirittura, con casi di AIDS conclamato.

Unificando le relative tematiche nell'ambito di questa discussione, vorrei fare anche un accenno al decreto-legge n. 187. Esso tende allo sfolgimento della popolazione carceraria e recepisce le giuste correzioni ricordate anche dall'onorevole De Simone (con riferimento, per esempio, ad una patente violazione dei diritti della persona e dei diritti umani, quale l'espulsione obbligatoria dei non italiani, anche se accusati soltanto di reati di modestissimo danno sociale). Tuttavia non si può pensare di risolvere il problema in questo modo, creando situazioni che alla lunga — con l'espulsione su richiesta — potrebbero divenire anche paradossali. Le carceri italiane potranno tornare ad un regime di normalità quando si capirà che certe pene alternative non rappresentano l'incoraggiamento al crimine, ma l'effettiva possibilità di reinserimento nella vita sociale (in questo senso va sottolineata la necessità, piuttosto, di garantire i necessari controlli), e quando si provvederà alla depenalizzazione di un enorme numero di reati e di crimini per i quali oggi è prevista la sanzione del carcere, mentre basterebbe un'ammenda o una pena alternativa per far ottenere alla società la giusta remunerazione rispetto a quei reati e quei crimini; in tal modo anche i processi più importanti, quelli veri, potrebbero essere espletati con maggiore celerità.

Concludo ricordando che *Amnesty International*, nel suo recente rapporto, ha denunciato anche il nostro paese per azioni contrarie al rispetto dei diritti dell'uomo compiute nelle carceri. Sono stati esplicitamente richiamati i casi, citati anche da De Simone, di Pianosa: pestaggi nei confronti di detenuti sicuramente tremendi sotto il profilo del reato di cui sono accusati, ma che comunque non possono essere affidati alla giustizia sommaria di qualche ufficiale di polizia o degli agenti di polizia carceraria.

Altri episodi destano sospetti e molti riguardano proprio tossicodipendenti. È prassi ormai consueta in molte stazioni dei carabinieri e in commissariati di polizia dare una

prima «lezione» in termini di pestaggio; e spesso nelle carceri italiane accade che le lezioni continuino. Sono fatti spesso non denunciati da chi li subisce per paura di ritorsioni, di perdere, vantaggi offerti dai provvedimenti (anche quello di cui discutiamo), o di essere uccisi. In carcere vi sono stati suicidi sospetti; sono numerosi i casi di suicidi di tossicodipendenti che non trovano spiegazione nella loro condizione e che, magari, si accompagnano a recenti denunce di pestaggi o minacce.

Credo che il nostro Governo dovrebbe essere più attento di quanto non sia stato nel recente passato a tutto ciò, aiutando la Repubblica a ritrovare la strada della legalità e delle istituzioni anche all'interno delle carceri, che sempre indicano la qualità del sistema politico nel quale si vive (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderoli. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI. Signor Presidente, colleghi, anche in questa occasione il Governo dimostra, nonostante le belle premesse di rinnovamento del Presidente Ciampi, di non aver perso il vizio di utilizzare a sproposito e con scarse argomentazioni di necessità e urgenza lo strumento del decreto-legge.

Le tematiche contenute nel provvedimento in discussione, pur potendo apparire ad un esame superficiale strettamente collegate tra loro, nella realtà sono completamente disomogenee e pertanto non possono essere costituzionali i contenuti del decreto-legge. Ciò è stato ampiamente dimostrato al Senato, dove il provvedimento è stato di fatto dimezzato dalla I Commissione affari costituzionali.

Non ritengo necessario spendere parole riguardo ad ipotetici requisiti di urgenza del decreto-legge, visto che, così amputato dal Senato, non presenta neppure quelli della necessità: contiene, infatti, solo norme inique e sotto alcuni aspetti potenzialmente anticostituzionali.

Il provvedimento, infatti, rischia di innescare un irreversibile processo che porterà, da una parte, a risolvere la questione del sovraffollamento delle carceri e, dall'altra, ad un pericoloso inasprimento dei problemi

dell'ordine pubblico, visto che dall'oggi al domani migliaia di delinquenti si ritroveranno di nuovo liberi, pronti a commettere altri reati.

L'esito del referendum del 18 aprile ha sancito che non è più perseguibile chi fa utilizzo personale di sostanze psicotrope o stupefacenti senza finalità terapeutiche. Con il decreto-legge oggi sottoposto al nostro esame si stabilisce una sorta di immunità, di impunità per i soggetti affetti da AIDS conclamata, per gli immunodeficienti e per tutti i tossicodipendenti o alcooldipendenti che si impegnino ad affrontare un programma terapeutico.

Credo che a questo punto i legislatori inizino ad esagerare con l'uso della carota nei confronti di coloro che in passato hanno dimostrato di non rispettare neppure la vita dei propri consanguinei pur di ottenere una dose della loro agognata medicina contro i problemi della vita...

La sospensione della custodia cautelare potrebbe aver significato solo nei confronti degli ammalati terminali e nutriamo serie perplessità riguardo al modo in cui i ministri della sanità e di grazia e giustizia hanno definito lo stato di AIDS conclamato o la situazione di immunodeficienza. Il decorso della patologia è tipicamente *à pousser*, alternando periodi di completa debilitazione ad altri di relativo benessere. Durante questi ultimi gli ammalati, consci di non aver più speranze e di non avere ormai più nulla da perdere, in passato si sono resi protagonisti di aggressioni a «siringa armata» o di comportamenti autolesionisti che difficilmente potranno essere controllati in regime di libertà.

Se nel caso degli affetti da AIDS possono sorgere dubbi sull'opportunità o meno di dar loro un salvacondotto di così ampia portata, quale quello contenuto nel presente decreto-legge, appare inaccettabile ed addirittura offensivo della dignità dei cittadini onesti concedere tale immunità, tale impunità, ai tossicodipendenti solo per il fatto che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico, per giunta pagato con il denaro pubblico.

Chi ha redatto questa norma dimostra di non conoscere nella maniera più assoluta il

problema della tossicodipendenza; altrimenti saprebbe che il tossicodipendente, per le stesse motivazioni che l'hanno portato a cadere nel vizio, ha una personalità inaffidabile e totalmente mendace. Chi emana norme come questa dimostra di voler risolvere solo il problema del sovraffollamento delle carceri italiane e non certo quello della tossicodipendenza o dell'ordine pubblico. Con la conversione del decreto-legge n. 139 otterremmo solo un aumento dei fenomeni di microcriminalità e macrocriminalità, alimentati dalla fuoruscita dalle carceri di qualche migliaio di potenziali recidivi ed una più sollecita ripresa dell'uso di sostanze stupefacenti da parte degli stessi.

Forti perplessità, non solo dal punto di vista costituzionale, ma anche sotto l'aspetto umano e morale, vengono poi suscitate dall'emendamento introdotto dal Senato, secondo cui il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere le richieste dei soggetti in questione di sottoporsi a programma terapeutico. In questo caso, infatti, si crea non solo una discriminazione tra tossicodipendente delinquente e non, ma addirittura si premia, disponendo la garanzia di accesso ad un programma terapeutico, chi ha commesso delitti rispetto a chi, pur tossicodipendente, si comporta onestamente!

Addirittura, nel decreto-legge non si fa il benché minimo accenno a chi — né con quale scadenza — dovrà effettuare controlli sul reale svolgimento del programma di recupero. Lascio pertanto ai colleghi le valutazioni conclusive sul merito del decreto-legge.

Ci appaiono anche inaccettabili le modalità con le quali il decreto-legge è stato sottoposto al nostro esame: le Commissioni di merito non hanno avuto la possibilità di svolgere un esame approfondito del provvedimento, né è stato possibile presentare emendamenti in quella sede; sappiamo inoltre già per certo che nessuno degli emendamenti presentati in Assemblea potrà essere accolto, visti i tempi brevi di scadenza del decreto-legge. Sollecito pertanto il Presidente a voler sospendere l'esame del provvedimento, affinché il Governo possa nuovamente disporre sulla materia in maniera omogenea, corretta e finalmente in assenza

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

di demagogiche dimostrazioni di falso progressismo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Onorevole Calderoli, la richiesta che lei ha rivolto alla Presidenza non può essere presa in considerazione, per le ragioni che lei conosce benissimo.

È iscritto a parlare l'onorevole De Simone. Ne ha facoltà.

ANDREA CARMINE DE SIMONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente perché l'onorevole Taradash ha espresso, con particolare competenza e professionalità, un punto di vista che condivido pienamente. Io credo che il carcere non possa curare le persone detenute affette da infezione da HIV, né tanto meno i tossicodipendenti. Il Parlamento ed il Governo debbono lavorare seguendo la direzione indicata dagli esiti dei referendum; peraltro, il numero dei tossicodipendenti che usciranno dal carcere per effetto di quegli esiti è ridotto rispetto al numero di tossicodipendenti (quindicimila) detenuti per altri reati.

Anche nei confronti di coloro che si trovano in carcere per aver commesso altri crimini, e che tuttavia sono tossicodipendenti, bisogna prevedere un trattamento ed un'azione di recupero, che non è possibile svolgere all'interno di istituti sovraffollati, quali sono quelli di Napoli, Roma e Milano: si pensi che nel carcere di Poggioreale, su duemila detenuti, settecento sono tossicodipendenti e che in queste condizioni la loro cura ed il loro recupero sono difficili. Ecco perché auspico che il Governo prenda in considerazione un'iniziativa rivolta ai detenuti tossicodipendenti per dar vita a strutture più piccole degli attuali istituti di pena, nelle quali operino figure professionali diverse dagli agenti di polizia penitenziaria — il sociologo, lo psicologo, l'assistente sociale, l'educatore — che possano contribuire al recupero dei tossicodipendenti, cosicché gli anni di pena che questi ultimi debbono scontare possano valere interamente come un periodo di recupero per la società civile.

In tal senso, esprimo un giudizio favore-

vole nei confronti del decreto-legge n. 139, che dovremo convertire in legge.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Diana.

LINO DIANA, Relatore per la II Commissione. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, e pertanto rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Laura Frattura.

FERNANDO DI LAURA FRATTURA, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, intervengo brevemente per rispondere all'onorevole Taradash: credo sia necessario sottolineare che il decreto-legge, così come era stato strutturato dal Governo, aveva una sua finalità; purtroppo, la soppressione degli articoli da 8 a 12 in un certo senso ha eliminato l'effettivo e proficuo coordinamento delle attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Tuttavia, la Commissione ha espresso parere favorevole, perché il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge che possa far funzionare il decreto-legge in esame, soprattutto per la parte che riguarda l'alleviamento delle condizioni dei malati di AIDS e le terapie particolari.

Certamente non possiamo condividere la specificità della tossicodipendenza così come è stata definita dall'onorevole Calderoli. Pertanto, chiediamo che il decreto in esame venga convertito in legge così com'è.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il successivo punto all'ordine del giorno prevede la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 1993, recante disposizioni

urgenti concernenti l'organico del corpo di polizia penitenziaria.

La Presidenza, tuttavia, deve constatare con rammarico l'assenza del relatore, onorevole Polidoro, ed anche del presidente della Commissione, che potrebbe sostituirlo.

Pertanto, allo scopo di non sospendere i nostri lavori per questo motivo, trattandosi di decreti-legge, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al successivo punto 5, concernente il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 149 del 1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (2691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

Ricordo che nella seduta del 2 luglio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e che nella successiva seduta dell'8 luglio si è rinviato il seguito del dibattito su richiesta del rappresentante del Governo, per consentire di esperire ulteriori contatti con i gruppi al fine di assicurare, con l'eventuale riduzione del numero degli emendamenti presentati, uno svolgimento più rapido dell'esame del disegno di legge di conversione n. 2691.

Credo a questo punto sia utile che il relatore, onorevole Aliverti prenda la parola, per la replica e per riferire all'Assemblea sull'esito di questo tentativo.

Ha facoltà di parlare, onorevole Aliverti.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rap-

presentante del Governo, prima di replicare ai non molti colleghi intervenuti nella discussione svoltasi venerdì 2 luglio — e sottolineo 2 luglio —, credo sia necessaria una breve riflessione sul rinvio chiesto dal Governo nella seduta di giovedì 8 luglio e sulle annotazioni fatte dal Presidente Napolitano.

Innanzitutto, devo dare atto ai presentatori degli emendamenti, soprattutto dei gruppi del PDS e della lega, di aver accolto con spirito collaborativo — e dicendo questo rispondo anche a lei, signor Presidente — l'appello a rinunciare alla presentazione degli emendamenti ritenuti non particolarmente qualificanti.

Ciò che voglio sottolineare con soddisfazione è però la decisione del Governo di non prendere in considerazione l'ipotesi di porre la questione di fiducia, che pure era stata affacciata e già negativamente commentata. La salvaguardia di un disegno di legge già reiterato, come quello in discussione, costituiva l'unico motivo per giustificare una fiducia che non sarebbe stata sufficientemente motivata dal contenuto degli emendamenti.

È mio dovere precisare che soltanto a conclusione della seduta di giovedì 8 luglio si tentava di avviare l'esame del centinaio di emendamenti presentati, che avrebbero comportato diverse ore di dibattito. Nelle sedute precedenti della settimana scorsa, sono stati approvati altri disegni di legge, il cui esame, forse (lo dico sommessamente), avrebbe potuto essere posticipato, trattandosi della conversione in legge di decreti-legge emanati successivamente al decreto-legge n. 149 e di contenuto meno rilevante, che hanno in qualche modo innervosito l'atmosfera e fatto affacciare persino l'ipotesi della posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Sono lieto che tutto sia rientrato nella perfetta normalità e mi auguro che, anche con il contributo del Governo, l'esame del decreto-legge in discussione si possa concludere non solo in questo ramo del Parlamento, ma anche al Senato.

Vorrei svolgere una breve e sintetica replica, ringraziando innanzitutto i colleghi Grassi, Scalia e Valensise per il contributo che hanno fornito con i loro interventi ai fini

di una più attenta valutazione delle norme contenute nel decreto-legge in esame. Pur trattandosi di riflessioni critiche, corre l'obbligo di verificarne la consistenza, soprattutto senza trascurare il contributo positivo che ogni atteggiamento dialettico può arrecare per il miglioramento del testo legislativo.

Da un punto di vista generale, già nella mia relazione, seppure molto velatamente, ho rimarcato che sarebbe stato forse preferibile che il contenuto del provvedimento fosse più uniforme e si concentrasse maggiormente sulle attività produttive, segnatamente su quelle in condizioni di maggiore difficoltà, anche per tentare di delineare una strategia di politica industriale che — è bene sottolinearlo — è tuttora assente. Occorre peraltro prendere atto dei notevoli sforzi che il Governo sta compiendo nei confronti dell'economia del nostro paese.

A tale rilievo devo aggiungere un altro di ordine metodologico, concernente, oltre che la scarsa attenzione riservata dal Governo agli orientamenti espressi dal Parlamento, anche una certa propensione a considerare l'Assemblea legislativa come una sorta di Camera di ratifica, cui è riservato il compito di avallare decisioni già adottate e corrispondenti a scelte definite, senza che vi sia, almeno per gli aspetti generali, una previa consultazione del legislatore. Se volessimo procedere ad un'analisi molto accurata del contenuto del decreto-legge n. 149, constateremmo non solo che la materia trattata è già passata in giudicato, ma che le varie edizioni del provvedimento che si sono succedute sono state sempre occasioni da utilizzare per aggiornare o per eliminare quanto il tempo aveva prospettato o realizzato.

Sono tuttavia convinto (in questo mi discosto dall'atteggiamento dei colleghi interlocutori) che uno sforzo come quello che si tenta di compiere in Commissione possa anche arrecare, con il concorso di tutti, qualche beneficio non solo al miglioramento del testo, ma anche nell'intento di delineare prospettive di futuri interventi e di radicali mutamenti sul terreno della politica economica. Voglio al riguardo richiamare due esempi: l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo e le decisioni concernenti la GEPI. Nel testo al nostro esame non si trova traccia

di quello che è stato denominato Fondo per lo sviluppo; ma della sua istituzione, già definita nel decreto-legge sull'occupazione e non riproposta dal Governo nella reiterazione dello stesso, occorrerà quasi certamente prendere atto nel decreto-legge n. 148 in materia di occupazione, che mi sembra sia già stato approvato dal Senato a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Ci si domanda se non sarebbe stato preferibile riproporlo nella sede più propria, cioè nel contesto del provvedimento recante interventi urgenti in favore dell'economia.

Per quanto riguarda la GEPI, è pressoché mortificante che il Parlamento debba occuparsene non in una sede propria, cioè nell'ambito di un provvedimento organico, ma sempre in contesti più ampi, come se vi fosse il timore di affrontare un problema aperto e di assumere una decisione (che a mio modesto avviso è indifferibile), più che con il necessario realismo, con una specie di ammiccamento, quasi si debba provare una sorta di pudore. Dopo un confronto serrato ed in presenza di proposte contrastanti (come quelle che ci troveremo di fronte quando si passerà all'esame degli emendamenti), si è pervenuti alla decisione di vincolare il Governo ad una scadenza prefissata, per presentare un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario e della finanziaria pubblica.

È vero che il decreto-legge autorizza a contrarre mutui decennali ma è anche verosimile che, più che con il commissariamento o la mutazione genetica della GEPI, si otterrà un risultato positivo se si riuscirà a preordinare in un ambito programmatico l'intervento della stessa GEPI che, ricondotta ai compiti originari, potrebbe, per proprio conto o in costanza di collaborazione, affiancare le iniziative che le istituzioni sia pubbliche sia private potranno assumere al fine di stimolare e sostenere l'apparato produttivo della nostra economia.

Sono fermamente convinto che, come si è riusciti a trovare una soluzione, a mio avviso dignitosa, per quanto concerne gli interventi per la razionalizzazione e la riconversione produttiva dell'industria bellica, individuando nelle aree del territorio naziona-

le caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiale di armamento il punto di convergenza per avviare l'azione di riordino, è possibile anche procedere in ambiti controversi come, appunto, la GEPI.

Se, pertanto, era inevitabile che qualche contrasto permanesse è da riscontrare la positività di decisioni modificative ed integrative del testo originario del decreto-legge che sono state approvate all'unanimità. Mi riferisco alle norme di utilizzo degli stanziamenti per l'imprenditoria giovanile, per la siderurgia, per la metanizzazione, per il settore turistico (per il quale sono state ripristinate le misure di cui al decreto-legge n. 58), nonché la salvaguardia delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi circa la loro sottomissione alle norme antiriciclaggio di cui alla legge n. 197 del 1991. Per quest'ultima decisione abbiamo viaggiato in perfetta sintonia con la Commissione finanze, della quale abbiamo interamente recepito il parere. Allo stesso modo — ed a tale proposito devo una precisazione al collega Valensise ed al Presidente di turno, che presiedeva anche la seduta di venerdì 2 luglio —, per quanto concerne i limiti di impegno e, quindi, le coperture dei vari comparti del provvedimento, ci si è attenuti scrupolosamente alle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio; tanto è vero che in questa sede non si verificheranno divergenze di sorta essendo stati totalmente recepiti i pareri negativi espressi sui vari emendamenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho assunto un impegno circa la brevità ed intendo onorarlo. Mi sia consentito tuttavia di esprimere la riserva di soffermarmi sulle varie materie in sede di espressione del parere sugli emendamenti. Formulo dunque l'augurio che si possa concludere serenamente l'esame di questo provvedimento e dotare la nostra legislazione di un ulteriore contributo, forse lacunoso ed incompleto, ma certamente utile per l'economia della piccola e media imprenditoria e di quei settori che invocano una più attenta e vigile attenzione da parte della comunità nazionale. È con queste riflessioni che sollecito la conversione in legge del decreto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, desidero ringraziare il relatore per il chiarimento fornito all'Assemblea sulla questione della compatibilità finanziaria. Esprimo inoltre il compiacimento della Presidenza per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione che ha consentito, a fronte della disponibilità dei gruppi e del Governo, di prevenire la posizione della questione di fiducia, restituendo così al procedimento di conversione la sua normalità istituzionale e politica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROSSELLA ARTIOLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, colleghi, prendo spunto dalle ultime osservazioni del Presidente per unire anche la voce del Governo al ringraziamento ai membri della Commissione attività produttive sia per il lavoro svolto durante il dibattito ed il confronto in Commissione, sia per la disponibilità dimostrata nel corso dell'ultima riunione del Comitato dei nove in cui si è pervenuti ad un dimezzamento degli emendamenti presentati al decreto, fatto che ha permesso di seguire la via parlamentare ordinaria. Mi auguro che domani l'Assemblea possa votare il decreto ed il Governo è impegnato affinché ciò possa avvenire anche presso l'altro ramo del Parlamento entro la data prefissata, pur rendendoci tutti conto, purtroppo, di quanto i tempi siano brevi. Devo dare atto, oltre che ai deputati membri della Commissione attività produttive, anche ai funzionari della stessa Commissione di aver fornito un apporto ed un aiuto tecnico che si è rivelato molto utile; leggendo il testo all'esame dell'aula, infatti, vediamo come esso sia stato modificato rispetto a quello iniziale. Nell'apportare le modificazioni, nel clima di confronto dialettico ma pur sempre sereno che si è stabilito in Commissione, è stato tenuto presente il parere della Commissione bilancio, che senza dubbio pone un monito al Governo con riferimento agli impegni pluriennali. Abbiamo cercato di valutare il testo e le relative modificazioni considerando che questo decreto si pone come risposta ad un momento congiunturale, pur cominciando a

porre le basi, per taluni aspetti che poi citerò, per interventi di carattere strutturale. Quando questo avviene, evidentemente siamo obbligati a ricorrere ad impegni pluriennali, anche se ci rendiamo conto che questo non deve diventare un'abitudine da parte del Governo.

Purtroppo tutto ciò è anche dovuto (lo dico perché abbiamo ereditato il decreto in esame dal precedente Governo) all'eccessivo numero di argomenti trattati dal provvedimento, il che molto spesso rende il lavoro in Commissione ed in aula difficile ed abbastanza affannato. Proprio per non dover ripercorrere questo stesso terreno, il Governo (d'altra parte la Camera ha dato la massima dimostrazione di volontà in tal senso) si augura di non essere costretto a reiterarlo per la terza volta.

Ho parlato di eccessivo pluralismo di argomenti, alcuni senza dubbio avviati ad una soluzione positiva, soprattutto su vari punti fondamentali che noi riteniamo importanti anche per il futuro dell'azione del Governo sulla nostra economia. Mi riferisco in particolare al problema della piccola e della media impresa. Credo si tratti di una delle parti fondamentali del decreto-legge: oltre che la reale applicazione, in questi ultimi mesi, della legge n. 317 sulla piccola e media impresa, che era rimasta bloccata da problemi aggrovigliatisi a livello europeo, abbiamo finalmente un rilancio complessivo della cultura e del modo di essere della piccola e media impresa all'interno del nostro paese. Esiste, cioè, la possibilità che intermediari finanziari partecipino al capitale di rischio ed all'attività della piccola e media impresa, rendendola quindi sempre di più un soggetto economico che esce dall'ambito della conduzione familiare e si pone come spina dorsale reale per un rilancio economico del nostro paese.

Un secondo punto fondamentale, sul quale vi è stato un accordo unanime della Commissione, è relativo alla ristrutturazione, razionalizzazione e riconversione dell'industria bellica. Mi riferisco soprattutto al piano quinquennale di 500 miliardi. Con il testo approvato in Commissione si è raggiunta la giusta posizione, rappresentata dal coordinamento tra l'impegno delle risorse

centrali e quelle di carattere locale. Credo che oggi gli interventi in campo economico debbano avere sempre di più questo carattere, non solo per cercare di evitare un intervento a pioggia a livello centrale, ma per raggiungere un'intesa tra risorse centrali e risorse locali che rispecchi ed incentivi le forze che si trovano ad operare sul campo.

Vorrei sottolineare altri due problemi importanti affrontati dal decreto-legge in esame che spazia, come abbiamo potuto constatare, dal commercio all'artigianato, al turismo, alla marina mercantile, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica (e credo che la mia enumerazione tralasci alcuni degli argomenti esaminati). Si tratta tra l'altro di due problemi all'attenzione del Governo proprio nelle ultime ore.

Il primo è quello dei consorzi fidi, su cui tra l'altro si è registrata in Commissione una volontà unanime, sfociata in un emendamento che è appunto sostenuto da tutti e su cui il Governo sta riflettendo, rendendosi conto dell'importanza del problema.

Un altro punto importante su cui si dovrà esprimere l'Assemblea e che ha, per così dire, captato l'attenzione politica della Commissione è quello relativo alla GEPI. Non c'è dubbio che gli ultimi avvenimenti rendano ancora più urgente l'intervento del Governo per una modificazione sostanziale del ruolo, delle modalità e dell'assetto azionario della GEPI. È quanto è stato tenuto presente anche nel dibattito che si è svolto in Commissione, ed il testo che ne è emerso è senza dubbio equilibrato, soprattutto se si tiene in considerazione l'ordine del giorno che è stato predisposto e che il Governo accoglierà.

A fronte del dibattito che si è svolto e degli ultimi avvenimenti devo però sottolineare la presentazione di una serie di emendamenti tesi invece ad accelerare ulteriormente il processo di cambiamento e di modificazione della GEPI, sulla base sostanzialmente di un'osservazione che mi sembra tutt'altro che peregrina. Se è vero che si vuole cambiare l'assetto della GEPI (e lo si vuole fare entro 90 giorni, impegnando il Governo a riferire in Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), ci si chiede come si faccia poi a prevedere

per la GEPI stessa un impegno decennale di circa 3.000 miliardi. È un'osservazione di cui senza dubbio anche il Governo deve tener conto e che però pone di fatto alcuni interrogativi in ordine ai due emendamenti fondamentali presentati al riguardo. Uno di questi prevede il commissariamento della GEPI, soluzione che mi sembra difficilmente percorribile soprattutto perché la GEPI non è l'EFIM: siamo di fronte ad una Spa e non ad un'azienda a partecipazione statale. Il testo dell'emendamento mi sembra quindi particolarmente confuso e l'ipotesi proposta è a mio avviso impercorribile.

Un altro emendamento propone invece di limitare l'intervento finanziario a favore della GEPI prevedendo 600 miliardi per un periodo di tre anni e ponendo la GEPI in concorrenza rispetto ad altri soggetti, per interventi in base ad accordi di programma. L'emendamento in questione anticipa, per così dire, le modificazioni future, perché in questa direzione senza dubbio si muoverà il Governo nel rimodulare l'assetto e il ruolo di questo organismo, ma non prende in considerazione un punto secondo me determinante ed importante. Mi riferisco all'ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere al riordinamento e alla ridefinizione dell'assetto azionario della società entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ho svolto alcune osservazioni sui punti nodali alla nostra attenzione, che peraltro esamineremo domani nel corso del dibattito in Assemblea. Concludo semplicemente auspicando l'approvazione del provvedimento, cui senza dubbio si addiverà domani, grazie alla buona volontà dimostrata dai gruppi parlamentari che hanno ridotto drasticamente il numero degli emendamenti. Ci auguriamo che entro sette giorni — ci rendiamo conto che il tempo non è molto — anche l'altro ramo del Parlamento possa approvare questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sul provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, al comma 1-*bis* le parole: «dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire» siano sostituite dalle seguenti: «dello Stato, entro il limite di lire»;

all'articolo 2, al comma 14, sia ripristinato il testo originario del decreto-legge in quanto la disposizione approvata dalla Commissione attività produttive presenta una copertura inadeguata;

e con la seguente osservazione:

il provvedimento presenta ripetuti ricorsi ai limiti di impegno, anche nel testo originario del decreto-legge, nonostante negli ultimi anni il Governo, anche in seguito a reiterate sollecitazioni da parte delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, abbia più volte dichiarato la sua avversione a questo sistema di differimento degli oneri nel tempo che, se allevia l'impatto immediato sulla finanza pubblica, finisce per moltiplicare l'onere complessivo dei provvedimenti, evidenziando l'illusorietà di una copertura disposta sui soli tre anni contemplati dal bilancio.

Comunico che la Commissione bilancio ha inoltre espresso il seguente parere sugli emendamenti:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Cellai 1.1, Strada 5.2, Scalia 5.14, Grassi Ennio 5.7, Peraboni 5.8, Cellai 5.9, Scalia 5.17, Muzio 6.1, Folena 6.2, Cellai 6.5 e 6.6, Peraboni 6.7, Muzio 6.13, Russo Spena 6.15, Crippa 6.22, Folena 6.16, Peraboni 6.17, Cellai 6.18, Russo Spena 6.19, Scalia 6.23 e Peraboni 5.*bis*.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Peraboni 12.*bis*.01 e Cancian 12.*bis*.04 in quanto recanti maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria o comunque peggiorativi del testo dal punto di vista finanziario;

sull'emendamento Fracanzani 2.11, in quanto recante un riferimento normativo non coerente.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del

disegno di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*per gli articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi, vedi l'allegato A*).

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

ENRICO MODIGLIANI. Presidente, onorevoli colleghi, anch'io aderisco all'appello alla brevità. Del resto, ho rinunciato a parlare in sede di discussione sulle linee generali proprio per far fronte alla stessa esigenza.

Vorrei ringraziare il relatore per il modo in cui ha coordinato il lavoro in Commissione — effettivamente si è svolto in maniera efficace e rapida — ed il Governo per la sua continuità di presenza e per la fermezza, non disgiunta da grazia personale.

Il decreto-legge al nostro esame è alla sua seconda reiterazione; credo quindi sia indispensabile arrivare ad una decisione immediata. La materia inizialmente prevista è stata ora divisa in due decreti, rinunciando all'abitudine di emanare provvedimenti *omnibus* in cui vi è tutto ed il contrario di tutto ed in ordine ai quali è molto difficile prendere decisioni coerenti.

Non mi voglio dilungare su taluni aspetti del decreto-legge; mi limiterò a rilevare che esiste uno squilibrio nella visione generale di politica industriale che, come ha dichiarato il Governo stesso, avrebbe dovuto essere alla base del decreto-legge n. 149. Vi sono, infatti, alcuni argomenti di portata relativamente generale, come il riferimento contenuto all'articolo 2 al settore delle piccole e medie imprese e come quello degli articoli 3 e 4 al settore del commercio. Più limitata è invece la portata del riferimento alla GEPI e ai beni culturali. Più settoriali ancora sono i riferimenti all'industria bellica, all'industria cantieristica e alle ricerche spaziali.

Considerato il lavoro che è stato svolto ed il fatto che sono stati ritirati alcuni emenda-

menti in Commissione, penso che il decreto-legge n. 149 possa essere convertito in legge in tempo utile.

Vorrei fare una precisazione per quanto attiene alla GEPI. Pur essendo il mio gruppo abbastanza d'accordo con l'emendamento Strada 5.2, riteniamo incoerente prendere una posizione su questioni di politica industriale così importanti e determinanti attraverso un emendamento. Reputiamo che su tali questioni si debba pronunciare il Governo al di là dell'impegno ad esaminare la riforma della GEPI in tempi brevi. Ad ogni modo è bene rimandare a quella occasione una rivisitazione completa della questione della GEPI e della politica industriale del nostro paese.

Vorrei dare un contributo alla riflessione che, come ha detto l'onorevole Artioli, il Governo sta facendo sull'articolo aggiuntivo 2.05 della Commissione che si riferisce al problema dei consorzi di garanzia fidi. È una questione della quale ci siamo occupati anche presentando delle proposte di legge e che deve trovare una rapida soluzione perché ci sono delle scadenze previste dalla legge n. 197 che non consentono di nutrire incertezze su tale argomento.

Devo denunciare una certa superficialità non del Ministero dell'industria — perché devo dare atto all'onorevole Artioli di essersi fatta carico del problema, sul quale ha trovato del resto l'unanimità dei consensi della Commissione attività produttive e, per quanto mi risulta, anche della Commissione finanze — ma del Governo, che ha ritenuto di intervenire con il decreto del 21 giugno scorso, con il quale ha affrontato tale problema limitandosi esclusivamente a disciplinare l'ammontare di capitale richiesto ai consorzi di garanzia fidi in forma associata e prevedendo una riduzione del capitale di cui alla legge n. 197 per le società di intermediazione finanziaria.

L'errore insito nella stessa legge n. 197 è quello di mettere sullo stesso piano i consorzi di garanzia fidi (che, come è noto, sono degli strumenti estremamente semplici ed agili, realizzati soprattutto da associazioni imprenditoriali, vuoi di piccole e medie aziende, vuoi di artigiani, per rendere relativamente più facile il ricorso al credito, sia

per quanto riguarda la possibilità di attingere al credito stesso, sia per quanto riguarda anche l'onerosità del modo di avvicinarsi a questo istituto per le piccole e medie aziende) con quelli delle grandi società di intermediazione di capitali. È un errore concettuale che deve essere rapidamente cancellato con l'articolo aggiuntivo 2.05, e non soltanto per quanto riguarda l'entità del capitale investito, ma anche per quanto riguarda gli altri argomenti che sono disciplinati dalla legge n. 197, come la professionalità dei dirigenti e dei legali rappresentanti di questi consorzi. Tutto ciò è ben altra cosa dalla professionalità che deve essere richiesta a quanti operano nel settore bancario propriamente detto, che non è affatto disgiunto dal circuito della concessione dei fidi alle piccole aziende, ma anzi ne rappresenta la parte complementare ai confidi stessi. Quindi la struttura dei confidi non deve essere un duplicato di banche e società finanziarie, ma qualcosa di complementare. Le loro caratteristiche devono, pertanto, essere concepite in modo totalmente diverso.

Le stesse considerazioni valgono per il concetto di onorabilità; quella che deve essere richiesta agli amministratori ed ai soci delle società finanziarie è qualcosa di diverso da quella che può essere richiesta alle centinaia e in qualche caso anche migliaia di soci dei consorzi di garanzia fidi.

Beninteso, con questo non si vuole assolutamente negare l'importanza della legge n. 197, contro il riciclaggio dei capitali. Tutte le misure necessarie debbono essere prese. Si può addirittura ipotizzare un'aggravante di pena nel caso di uso distorto del consorzio di garanzia fidi in questo settore; ma credo sarebbe inconcepibile pretendere per le centinaia di soci le stesse caratteristiche che si possono richiedere ai legali rappresentanti e ai dirigenti.

Prima di concludere, vorrei segnalare un possibile errore di stampa — che ho già segnalato al relatore — nell'articolo aggiuntivo 2.05 della Commissione. Laddove è scritto che «iscrizione nella sezione di cui al comma 1 è condizionata all'onorabilità personale», ritengo che si debba intendere «condizionata alla provata onorabilità perso-

nale», o una locuzione analoga, altrimenti si tratterebbe di una *probatio diabolica*.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sulla conversione in legge del decreto-legge n. 149.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, con riferimento a quanto da lei segnalato, faccio presente che sarà compito del relatore segnalare gli eventuali errori e proporre la correzione nel momento in cui esprimerà il parere della Commissione sugli emendamenti. In ogni caso, onorevole Modigliani, la Presidenza si riserva una decisione sull'ammissibilità degli emendamenti presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cellai. Ne ha facoltà.

MARCO CELLAI. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi (uso un plurale improprio, perché ci troviamo fra pochi, intimi affezionati), vorrei cominciare il mio ragionamento rilevando come sia stata del tutto inopportuna, a nostro parere, la scelta di individuare, per la discussione di un provvedimento tanto significativo ed importante, giornate così infelici per i lavori parlamentari quali quelle del lunedì e del venerdì. Non posso non rilevare, infatti, come la discussione generale con l'introduzione del relatore si sia tenuta nella giornata di venerdì e come le repliche del relatore e del sottosegretario competente siano state svolte nella giornata di lunedì, entrambi tradizionalmente giorni di grande assenza.

È come se ci fosse una sorta di pudore — che forse per quanto riguarda il provvedimento in oggetto non sarebbe neanche inopportuno — da parte di chi, dovendo presentare il decreto-legge e soprattutto dovendo farlo approvare, ritiene inopportuno che l'Assemblea, o almeno quella parte di essa che ogni tanto ascolta gli interventi, possa essere correttamente interessata al complesso del dibattito.

Detto questo, non possiamo non rilevare che quello al nostro esame, rispetto ai tanti decreti *omnibus* che ci vengono abitualmente sottoposti, può essere definito addirittura *super-omnibus*. L'estrema eterogeneità della materia e degli ambiti in esso ricompresi

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

è stata dichiarata poco fa perfino dal relatore e dallo stesso sottosegretario, onorevole Artioli. Quel che è grave, però, è l'assenza assoluta nel decreto di un intervento organico di politica industriale, collegato ad un minimo accenno di chiaro e comprensibile disegno di politica economica. Questa ci appare, francamente, un'osservazione di non poco peso!

Il decreto-legge n. 149 non tiene conto del contenuto degli emendamenti presentati prima della conversione in legge del decreto-legge n. 58, relativamente all'introduzione di quello che allora era l'articolo 4-ter, recante interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi. Tutto ciò contrariamente a quanto individuato dal Senato durante l'esame del decreto-legge, relativamente al commercio ed alla cantieristica.

È vero, il decreto-legge al nostro esame reitera talune disposizioni dei precedenti nn. 57 e 58 del 1993. Forse anche per questo esso è un vero e proprio *Zibaldone*, ma nel senso peggiore del termine, che, rispetto ai precedenti provvedimenti contiene ulteriori ipotesi di intervento.

Nel decreto al nostro esame si spazia, con assoluta indifferenza e *nonchalance*, dagli interventi nel settore della cooperazione all'irrigazione agricola, dalle piccole e medie imprese al Fondo di credito agevolato al commercio e al Fondo nazionale di promozione e di sviluppo del commercio; dal supporto alla GEPI agli interventi per la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione (si fa per dire; ma davvero si fa per dire!) produttiva nell'industria bellica. Si passa dal piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali alla proroga dei termini per l'attuazione della direttiva CEE 92/26 sulla classificazione della fornitura dei medicinali per uso umano, all'emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera, alle disposizioni sulla esenzione dall'IRPEG e dall'imposta locale sui redditi degli eventuali utili di cui al programma PRORA del Centro italiano di ricerca aerospaziale, altrimenti detto CIRA. Si passa inoltre dai finanziamenti a sostegno delle imprese cantieristiche, armatoriali e alle società di navigazione alla regolarizzazione dei pacchetti agevolativi a favore dei turisti stra-

nieri, agli incentivi per il turismo reintrodotti in Commissione; e alla ciliegina finale della retroazione degli effetti del decreto-legge in esame alla data dell'11 maggio 1993!

Ci sarebbe da sorridere se invece, purtroppo, un simile tipo di comportamento non fosse del tutto deprecabile e condannabile. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, non è infatti serio un provvedimento che viene intitolato «interventi urgenti in favore dell'economia» e che è il *pot-pourri* che ci viene ammannito con questo decreto-legge!

Appare quindi chiaro, anche solo da queste prime valutazioni, come il decreto-legge n. 149 risponda ancora una volta ad esigenze e opportunità di intervento del tutto a sé stanti e prive di un quadro di riferimento politico preciso, circostanziato e rispondente ad un minimo di disegno complessivo. Si continua, cioè, nell'infausta scelta dei decreti a pioggia (nel caso di specie, potrebbero essere definiti «a grandine»!) del tutto significativa dell'incapacità programmatica del Governo in carica, in perfetta sintonia con le scelte dei precedenti esecutivi, da noi denunciate ormai da anni.

Restano in piedi però — ed è un'ulteriore aggravante —, escluse dal decreto-legge in esame, le grandi questioni dell'istituzione di un fondo per l'occupazione — non ci sentiamo del tutto tranquillizzati dalle previsioni di cui al decreto-legge n. 148, sul quale è stata posta la questione di fiducia dal Governo — e quelle della politica industriale, la quale continua a latitare, ad essere inesistente; nonché gli strumenti per realizzarla. Non si può continuare ad accettare ulteriormente il ricatto dell'emergenza, tipico di questo provvedimento, a fronte dell'assoluta mancanza di organici piani di reindustrializzazione. Non esiste peraltro alcun coordinamento tra il decreto-legge in esame e il n. 148, di cui parlavo poc'anzi.

D'altro canto, le audizioni di rappresentanti della Finmeccanica, della *task force* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della GEPI, svoltesi in Commissione attività produttive, non hanno certo contribuito per i diversi aspetti a fornire al provvedimento in oggetto un quadro giustificativo, e neppure gli alibi di cui esso necessitava.

In particolare i rappresentanti della Finmeccanica hanno evidenziato che alcune parti del decreto-legge, come per esempio l'articolo 6, costituiscono semplicemente la presa d'atto — messo nero su bianco, sotto forma di previsione legislativa — della realizzazione di specifiche iniziative predestinate (per non far nomi, l'Alenia) e non certo mirate, come nel titolo si vorrebbe far credere, a reali interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione dell'industria bellica. Si tratta di una predestinazione di risorse, dunque: un fatto del tutto inaccettabile per la serietà e credibilità di un provvedimento già di per sé ben poco condivisibile sotto questo profilo.

Nel decreto-legge non vi è alcuna scelta di fondo, inoltre, sulla necessità non più dilazionabile di un intervento volto a rimettere a punto organicamente la materia dei fondi di garanzia per il sostegno alle imprese.

Ma non possiamo sottacere neppure l'inerzia dell'esecutivo nei confronti dell'opportunità di un'attenta verifica delle fasce di imprese atte a beneficiare di quei fondi, anche con riferimento agli obiettivi del regolamento comunitario 2052/88, che ha costretto sostanzialmente la Commissione a sostituirsi al Governo con specifici emendamenti.

Di analogo tenore è la valutazione che esprimiamo nel merito degli stanziamenti irrisori — al limite del ridicolo o della presa in giro — previsti per la legge n. 517 del 1975 sul commercio: 50 miliardi, contro una giacenza di domande per un valore di circa 1.000 miliardi.

Vi è poi il capitolo GEPI. L'onorevole Artioli nel suo intervento di oggi è stata molto delicata: riferendosi a quello che ho definito un *pot-pourri* di norme, ha parlato di eccessivo pluralismo di argomenti. Altrettanto ha fatto sulla GEPI, quando ha ricordato le recenti vicende della società senza riferirsi concretamente ai gravi fatti che riguardano i vertici dell'azienda e assumono una rilevanza giudiziaria non indifferente.

Sulla GEPI vorrei richiamare subito un recente giudizio dell'economista Antonio Martino, docente alla LUISS, il quale ha denunciato che in Italia si è ancora legati ad

una logica assistenzialista ed ha sottolineato che i 30.990 posti di lavoro creati dalla GEPI sono costati 211 milioni ciascuno. Non lo dico io, onorevole Artioli, ma il professor Martino.

L'economista Giovanni Tamburi, inoltre, evidenzia che la GEPI è stata uno strumento di assistenzia e non di politica industriale.

Ho la vaga sensazione, signor Presidente, che la vicenda della GEPI somigli sempre di più ad un pozzo senza fondo ed assuma contorni che tendono ad avvicinarsi progressivamente a quelli dell'esperienza dell'EFIM. In sostanza il capitolo della GEPI, con l'autorizzazione per questa società a contrarre mutui decennali, tende ad allungare all'infinito una situazione che meriterebbe di essere chiusa o sulla quale, quanto meno, andrebbe effettuata una ricognizione seria ed immediata per verificare la reale situazione di indebitamento e la ricaduta dei costi sulla comunità nazionale.

Sotto questo aspetto appare indispensabile un confronto — in rapporto ai piani in atto ed in via di approntamento — con il commissario liquidatore dell'EFIM. In proposito sarà significativo il lavoro che la Commissione attività produttive potrà svolgere durante questa settimana anche in relazione ad un altro decreto-legge sull'ex EFIM, che dovrebbe giungere all'esame dell'Assemblea.

Sull'articolo 6 voglio essere gentile come lo è stata l'onorevole Artioli, e mi limito a definirlo una norma di ben dubbia opportunità. Parlo dell'acquisto delle quattro unità navali della classe *Lupo*. Si tratta di fregate, signor Presidente; non vorremmo si trattasse di fregature, considerato il dibattito sulla validità sostanziale di dette navi ai fini strategici e di ammodernamento della marina militare, anche se comprendiamo che, con i tempi che corrono, si può forse convenire con il vecchio adagio «meglio poco che nulla».

Vi sono poi le preoccupanti notizie, che circolano da tempo, su una vicenda di tangenti collegata all'acquisto. Francamente anche questa parte rischia di inficiare la credibilità complessiva del provvedimento. Della storia di tangenti, con il coinvolgimento dell'Iraq, in quest'aula si è ampiamente e ripetutamente parlato.

All'articolo 7, commi 1 e 3, sono inserite norme...

PRESIDENTE. Onorevole Cellai...

MARCO CELLAI. Mi accingo a concludere, signor Presidente. Le chiedo scusa se ho impiegato qualche attimo in più.

PRESIDENTE. Onorevole Cellai, non saremo certo fiscali, anche in considerazione del numero dei colleghi presenti; ma lei ha consumato il tempo a sua disposizione.

MARCO CELLAI. Le chiedo scusa e mi accingo a concludere.

Dicevo che nei commi ricordati sono inserite norme che noi riteniamo a rischio, soprattutto se raccordate con l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo in questione. Gli articoli 7, 8 e 10 in particolare non sono assolutamente accettabili.

Intendo esprimere, in conclusione, il dissenso del gruppo del Movimento sociale italiano sul provvedimento. Sottoponiamo gli emendamenti che abbiamo presentato — il senso dei quali mi sono permesso di indicare (e chiedo scusa per aver superato il tempo a mia disposizione) — alla sensibilità e all'intelligenza dell'Assemblea per le scelte ad essi collegate. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Peraboni. Ne ha facoltà.

CORRADO ARTURO PERABONI. Presidente, cominciamo con le note liete: il comportamento tenuto in Commissione, come è stato fatto presente sia dal relatore, sia dal rappresentante del Governo.

Effettivamente, considerato il trattamento che il decreto-legge ha avuto in Assemblea, il lavoro svolto dalla Commissione è stato forse spropositato. È stato poi lodevole l'intento del sottosegretario Artioli, di conciliare la ragionevolezza che le è propria con la voglia di porre la questione fiducia che il Governo da lei rappresentato sprizzava da molti pori.

Come è stato fatto notare da diversi colleghi, il testo al nostro esame non è molto

organico; ma ormai siamo abituati a trattare provvedimenti sui quali è difficile esprimere un voto. È facile per le forze politiche assumere posizioni meramente politiche, pronunciarsi, cioè, a favore o contro un provvedimento in relazione al Governo che lo presenta. Ma se si vogliono veramente dare valutazioni ponderate sul testo complessivo di provvedimenti del genere ci si trova in imbarazzo. Vi sono disposizioni sicuramente lodevoli, che rispondono ai requisiti di necessità ed urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, ma ve ne sono altre che hanno poco a che vedere con la politica economica.

Forze politiche come la nostra, che vogliono essere svincolate da posizioni di principio, hanno difficoltà ad esprimere pareri ragionati e motivati.

Al di là di una certa disorganicità che mi sembra evidente e in qualche modo è stata ammessa anche dal Governo, molti articoli più che essere dannosi per la nostra economia suscitano diversi dubbi sulla loro utilità. Ad esempio l'articolo 2 contiene interventi a favore delle piccole e medie imprese, interventi che sono talmente esigui e così frazionati che non riesco ad individuare un loro effettivo impatto favorevole sul mondo delle piccole e medie imprese.

Ci sono poi articoli invece che sono palesemente dannosi: mi riferisco, in particolare, agli articoli 5 e 6. Si è cercato di limitare l'aspetto da «ultimo bicchiere» dell'articolo 5. È un po' quella stessa politica che il Governo Amato aveva praticato in ordine al rifinanziamento degli aiuti per il Mezzogiorno, rispetto ai quali si parlava costantemente di riordino, di ultimo provvedimento in materia. In realtà però queste espressioni apparivano tanto quelle dell'«ultimo bicchiere»; sembravano cioè quelle frasi che — come disse all'epoca il nostro capogruppo, l'onorevole Formentini — vengono pronunciate da un alcolizzato quando va ad elemosinare un bicchiere dicendo che è l'ultimo, ma sapendo benissimo che l'ultimo non sarà mai.

L'articolo 6 contiene in sé i germi di una lesione all'onore — tanto per non usare parole grosse — del Parlamento. Quando ci troviamo a deliberare spese per svariate

centinaia di miliardi sapendo benissimo che la loro destinazione finale non sarà quella, generica e meritevole, prevista nel testo, ma quella di andare a coprire accordi già raggiunti al di fuori del Parlamento, appare poco serio discutere su argomenti dei quali siamo a conoscenza per vie informali o di stampa e che comunque nel testo vengono camuffati sotto altro titolo.

Per quanto riguarda le nostre proposte di modifica, debbo osservare che abbiamo apprezzato il fatto che si possano discutere e votare emendamenti al testo; è certo, comunque, che abbiamo compiuto un atto di grande responsabilità ritirando quasi tutti gli emendamenti da noi presentati (circa venti), tranne quattro o cinque.

Alcune disposizioni sono veramente di difficile comprensione: nel comma 4 dell'articolo 5 si parla della possibilità per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.A. di non iscrivere in bilancio le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa. In un momento in cui si vuole superare la visione che era propria del nostro Stato e del nostro sistema di politica economica, in cui vi era una differenziazione tra chi operava come privato e chi faceva parte della grande orbita delle partecipazioni statali, l'articolo 5 introduce ancora una distinzione di questo tipo ed una visione del mercato non corretta. Se queste perdite infatti non figureranno nei bilanci delle società che hanno partecipazioni nella GEPI, prima o poi dovranno essere ripianate da qualcuno. Ciò adombra un aiuto dello Stato alle imprese in questione perché, indubbiamente, per quanti giochi contabili possano farsi, prima o poi quelle perdite dovranno essere ripianate.

Abbiamo presentato emendamenti che riteniamo particolarmente qualificanti per un testo che vuole definirsi a favore dell'economia e con carattere d'urgenza e sul quale è francamente difficile esprimere una valutazione unitaria e globale. Per evitare il ricorso alla posizione della questione di fiducia e comunque la reiterazione del decreto, alcuni di tali emendamenti sono stati ritirati, mentre altri sono stati mantenuti. Talune di queste proposte di modifica riguardano l'articolo 5 che, peraltro, a fronte di un provve-

dimento di questo tipo, saremmo favorevoli a sopprimere interamente. Alcuni degli emendamenti comunque mirano a reintrodurre (come era stato accennato e conformemente a quanto hanno fatto altri gruppi) per lo meno una sorta di concorrenzialità nell'operare della GEPI, se non altro rimuovendo l'assenza di controlli ed il carattere di esclusività che le sono stati propri in questi anni.

Per quanto riguarda l'articolo 6, riteniamo indispensabile modificare la famosa delibera del CIPI relativa agli stanziamenti per l'attuazione della legge n. 808 del 1985. A questo proposito, ci troviamo di fronte ad un'inadempienza del CIPI, che dal 1986 avrebbe dovuto rivedere annualmente i criteri stabiliti, ma non l'ha mai fatto; cosicché oggi ci troviamo con priorità di impegno che sono del tutto svincolate dalla reale ed effettiva presenza dell'industria aeronautica. In materia abbiamo presentato un emendamento — su cui hanno espresso il loro apprezzamento sia la maggioranza della Commissione, sia il Governo — con il quale riteniamo si sia compiuto un passo fondamentale per rendere in qualche modo apprezzabile quell'articolo.

Per quanto riguarda poi la vicenda delle fregate, non credo sia il caso di soffermarsi: sulle opportunità della nostra difesa sotto il profilo dell'industria bellica interverranno successivamente i colleghi del mio gruppo che si occupano di questi problemi. Si tratta comunque — come diceva il collega poc' anzi intervenuto — di argomenti già ampiamente sviscerati ed affrontati più volte in questa sede.

Vi è invece un punto sul quale il gruppo della lega nord è intenzionato non dico a dar battaglia — perché non intendiamo usare termini fuori luogo quanto a questo tipo di provvedimenti — ma almeno a ottenere il massimo consenso da parte dell'Assemblea. Mi riferisco all'articolo aggiuntivo presentato all'articolo 12, relativo alla possibilità di cessione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

L'onorevole Artioli, intervenendo poco fa, illustrava come il provvedimento al nostro esame si sforzasse in qualche modo di far diventare il mondo delle piccole e medie

imprese parte attiva nella legislazione di impresa, facendo risultare il loro modo di essere e le loro problematiche.

Sono contento che dall'attuale Governo provengano parole che hanno sapore di rottura con il passato, almeno per ciò che riguarda quello che è stato fatto dai precedenti Governi. Prima ancora di prevedere strumenti agevolativi, incentivi per la diffusione della pratica dei prestiti partecipativi — tutti aspetti sicuramente lodevoli — ritengo però fondamentale che le nostre imprese siano messe in grado di operare in condizioni di parità con i concorrenti internazionali. Per realizzare ciò è prioritario garantire ai piccoli imprenditori — sembra banale, ma in Italia non lo è! — le proprie disponibilità finanziarie: intendo dire che i concorrenti delle nostre piccole e medie imprese all'estero ricevono rimborsi e pagamenti per le forniture da parte dello Stato valutabili nell'arco di alcuni giorni o, al massimo, di poche settimane; da noi si parla invece di mesi per quanto riguarda le forniture e di anni per quanto riguarda i crediti di natura fiscale.

Ebbene, il nostro articolo aggiuntivo — che tra l'altro non solleverebbe problemi di competenza, dal momento che si tratta di somme che devono essere restituite per legge, per contratto o per qualsiasi altra fonte giuridica — darebbe veramente un grosso impulso alla capacità di autofinanziamento e quindi alla capacità di investimento e di creazione di nuovi posti di lavoro, di ulteriore innovazione tecnologica delle nostre piccole e medie imprese, che nessuna disposizione contenuta nel decreto-legge n. 149 sarebbe capace di prevedere.

Pertanto, il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento nel suo complesso, caratterizzato da disorganicità e disomogeneità, non può che essere negativo, ma il decreto-legge è tuttavia oggetto di una nostra particolare attenzione. Il testo è stato infatti caratterizzato da vicende tormentate nelle sue varie reiterazioni e nei suoi frazionamenti, ma quella di oggi è l'occasione per dare finalmente un carattere strutturale alla materia. Vi è il tentativo timido di dare una nota strumentale all'intervento nel campo dell'economia, ma ciò è ancora insuffi-

ciente; infatti, tornando al problema del finanziamento delle piccole e medie imprese, se volessimo davvero dare un incentivo alla pratica della partecipazione al capitale di rischio sarebbe meglio prevedere nella legislazione che chi ricorre a questo tipo di interventi non debba poi pagare il 52 per cento quando termina tale impegno.

Piuttosto che dare anticipazioni, dico io, cerchiamo di rendere più conveniente dal punto di vista strutturale il fattore di investimento. Certo, giunti ormai alla fase della votazione del provvedimento in aula non possiamo sperare che esso acquisisca questo carattere strumentale e che vengano eliminate tutte le disposizioni che noi riteniamo producano spreco, quali quelle contenute negli articoli 5 e 6. Tuttavia, gli spazi per un miglioramento ci sono; valuteremo in seguito se vi sarà stata una svolta nel governo dell'economia del nostro paese, ma francamente, a tutt'oggi, esso ci appare deludente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge.

Rinvio il seguito del dibattito, con il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi medesimi, alla seduta di domani.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza conferma il proprio rammarico per il fatto di dover rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno. Siamo obbligati a rinviare la trattazione del provvedimento a causa della perdurante assenza del relatore e della mancanza di indicazioni da parte della Commissione competente circa eventuali sostituti. Ritengo che l'argomento avrebbe meritato una maggiore sollecitudine; comunque, informerò il Presidente della Camera dell'accaduto.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

Per lo svolgimento di interrogazioni.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, anzitutto anch'io non posso non deplorare assenze che privano di significato le sedute del lunedì pomeriggio. Quando si inserisce nel calendario la discussione sulle linee generali di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge e risultano assenti soggetti non sostituibili, si vanifica lo stesso calendario dei nostri lavori, con la conseguente necessità di doverli accelerare in altri momenti. Non posso quindi non deplorare a mia volta le assenze che si sono registrate, augurandomi che siano dovute a cause di forza maggiore o ad eventi non prevedibili; altrimenti, i lavori della Camera si declasrebbero veramente e la nostra attività si concentrerebbe in due soli giorni, o al massimo in due giorni e mezzo.

Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per rivolgere alla sua cortesia l'invito e la preghiera di sollecitare il Governo a rispondere a due interrogazioni da me presentate. La prima di esse riguarda il comune di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, che è stato dichiarato comune dissestato con una deliberazione adottata qualche mese fa. Si è insediata la speciale commissione amministrativa per la revisione della contabilità ai fini dell'identificazione dei debiti pregressi fuori bilancio; ma purtroppo uno dei suoi componenti si è dimesso. Le procedure di dissesto sono quindi rimaste bloccate, con conseguenze gravissime per le stremate finanze del comune di Scilla e per i suoi dipendenti, che non ricevono lo stipendio dal lontano 1992. Voglio richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di sollecitare adeguati interventi per applicare le procedure prescritte dalla legge, che non possono essere ritardate a causa dell'incauta scelta di componenti la commissione amministrativa già citata.

La seconda interrogazione a risposta orale riguarda i drammatici accadimenti che si sono verificati qualche ora fa a Gioia Tauro,

a Rizziconi e a Palmi (in provincia di Reggio Calabria), conseguenti ad un improvviso nubifragio (per fortuna senza vittime) e all'ingrossarsi del fiume Budello, che ha provocato la distruzione di un'importante azienda florovivaistica e di attrezzature sportive, mettendo in luce responsabilità gravi da accertare e, se del caso, da colpire. Abbiamo chiesto la dichiarazione di calamità naturale; mi auguro, comunque, che il Governo venga al più presto in quest'aula a rispondere alla nostra interrogazione. Ho scelto la strada dell'interrogazione a risposta orale proprio perché il Governo possa rispondere in una delle prossime sedute che si terranno il lunedì o il venerdì, le quali, se dedicate ad interrogazioni con oggetti specifici, consentirebbero al Governo di fornirci le notizie che molte volte attendiamo invano (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole Valensise, che la Presidenza interverrà nell'ambito delle sue competenze perché il Governo risponda sollecitamente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 13 luglio 1993, alle 10,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (2691).

— *Relatore:* Aliverti.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (2744).

— *Relatore*: Morgando.
(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (2776).

— *Relatore*: Diana.
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1240. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (*approvato dal Senato*) (2876).

— *Relatori*: Diana, per la II Commissione; Di Laura Frattura, per la XII Commissione.
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 1245. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria (*approvato dal Senato*) (2801).

— *Relatore*: Polidoro.
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione dei disegni di legge*:

S. 1149. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 (*approvato dal Senato*) (2719).

— *Relatore*: Foschi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 738. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della Con-

venzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (*approvato dal Senato*) (2241).

— *Relatore*: Foschi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 690. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990 (*approvato dal Senato*) (2419).

— *Relatore*: Alessi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 691. — Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 (*approvato dal Senato*) (2420).

— *Relatore*: Alessi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 735. — Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (*approvato dal Senato*) (2421).

— *Relatore*: Alessi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 822. — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a l'Aja l'8 maggio 1990 (*approvato dal Senato*) (2422).

— *Relatore*: Alessi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 917. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (*approvato dal Senato*) (2423).

— *Relatore*: Foschi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1993

S. 918. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (approvato dal Senato) (2424).

— *Relatore*: Foschi.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 902. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal

il 18 maggio 1992 (approvato dal Senato) (2683).

— *Relatore*: Foschi.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

La seduta termina alle 19,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,50.*